

Dentista

Paolo Gamburrino

Bari - Via Zara 1



On. DIREZIONE GENERALE DI SANITA'

Ministero dell'Interno

R O M A

Il sottoscritto TAMBURINO PAOLO di Vito Pasquale da Castellaneta (Taranto) domiciliato a Bari, Via Zara n.1 appartenente alla classe n.1885, si permette avanzare la presente istanza a codesta On'Direzione Generale, sicuro del benevolo accoglimento.

Dal 1903 egli si trasferì a Parigi, per l'esercizio ed il perfezionamento della sua professione di Odontotecnico. Frequentò l'Accademia di Parigi, Scuola Dentaria Francese per la Protesi e chirurgia Dentaria, ed ottenne da detta scuola il Diploma alla Sessione degli esami di luglio 1910, dal 1911 alla fine di luglio 1914, fu aiuto assistente dentista presso il gabinetto di Ivan Le Diugou a Bordeaux. Scoppiata la guerra tra la Germania e la Francia, il 4 settembre 1914 si arruolò come volontario di guerra nel 1° Reggimento straniero in Francia, col quale prese parte a vari ed aspri combattimenti, se nonchè ferito gravemente, fu ricoverato in vari ospedali ed il 10 ottobre 1916 venne riformato con pensione di prima categoria a vita.

Allorchè le sue minorate condizioni di salute gli consentirono di tornare a dedicarsi al suo lavoro,

riprese in Parigi l'esercizio della sua professione.

Il 19 giugno 1919 abbandonò la Francia e dopo un breve viaggio eseguito nella Spagna a scopo istruttivo, rientrò in Italia al suo nativo paese (Castellana) ove pubblicamente e con competenza esercitò la professione sanitaria di Protesi e Chirurgia Dentaria.

Nel 1920 si trasferì con la famiglia in Bari ove abita tuttora, Via Zara n.1, ed anche qui, sia solo sia con concorso di medici, continuò ad esercitare la detta sua professione, indisturbato e con la massima competenza si da meritarsi la giusta lode di Primari medici, per la sua inappuntabile competenza e perizia.

Durante la guerra mondiale e nel dopo-guerra si succedettero varie disposizioni legislative (Decr. Luog. 22 agosto 1915 n.1301 - D.L. 22 marzo 1923 numero 795 - R.D. 16 ottobre 1924 n.1755 - T.U. Legge Sanitaria R.D. 27 luglio 1934 n.1265) tendenti al riconoscimento del pubblico esercizio dei Laureati o Diplomatici all'Estero rimpatriati in occasione della guerra o nel dopoguerra.

E il sottoscritto si rese sollecito ad avanzare istanze sia nel 1932 per il tramite dell'Associazione Nazionale Mutilati di Guerra a codesto Ecc.mo Mini-

stero, sia all'Ecc.mo Capo del Governo, ed infine il 17 marzo 1933 alla On. Segreteria Generale Federazione Fascista degli Artigiani d'Italia, ma non ebbe fortuna, in quanto le predette Autorità non dettero riscontro alle richieste.

Poichè altri Dentisti muniti di Diplomi Esteri furono regolarmente abilitati allo esercizio della professione in Italia e la esercitano con capacità non superiore a quella del sottoscritto, i cui meriti potrebbero anche risultare maggiori se lo si vuol considerare un benemerito della guerra mondiale a causa e per effetto della sua grande mutilazione, il cui riconoscimento sta nella attribuitogli pensione del Governo Francese, torna con sicura coscienza ad infastidire la Ecc.ma Direzione Generale di Sanità, perchè ai sensi dell'art. 367 T.U. Leggi Sanitarie, voglia disporre la sua iscrizione nell'elenco transitorio dei Dentisti abilitati in calce all'albo dei medici presso il Sindacato della Provincia di Bari.

Chiarisce ancora che la presente istanza non è frutto di tardiva resipiscenza, ma la continuità di richieste rimaste senza riscontro a cominciare dal 1919 ad oggi.

Alliga alla presente un fascicolo di documenti le-

gali e legalizzati che rispondono ai seguenti:

- 1) Certificato d'iscrizione al P.N.F. 30-11-37
- 2) Certificato di mutilazione 29-11-37
- 3) Certificato di cittadinanza It. 18-11-37
- 4) Certificato di buona condotta 24-11-37
- 5) Certificato Generale di Casellario 18-11-37
- 6) Certificato Generale di capacità civile 18-11-37
- 7) e 8) Copia certificato Diploma francesco con traduzione 21-7-1927
- 9) Copia certificato francese con traduzione giurata del 9-11-27
- 10) Copia certificato francese con traduzione giurata 27-3-1928
- 11) Certificato del Podestà di Castellaneta 2-11-37
- 12) Certificato del dott. Fasano del 12-11-37
- 13 e 14) Atto notorio 12-11-37
- 15) Passaporto 21-4-1919.

Con perfetta osservanza.

Bari, 2 dicembre 1937-XVI

Paolo Tamburino

a) Certificato di nascita -
(da farsi)

b) Certificato di città di origine
C.C.E. italiana (15 nov.
fino 15 febb. 1938)

c) godimento diritti civili -
C.C.E. 18 nov.
18 febb.

d) - casellario giudiziale -
C.C.E. 18 nov.
18 febb.

e) buona condotta pub. e priv.
C.C.E. 24 nov.
24 febb.

Titolo da presentare in
originale o in
copia autenticata da Notaio

- certificato di residenza -

Lambertino Paolo di Vito
Bari - Via Zara 1

a) Certificato di nascita -
(da farsi)

b) Certificato di città di origine
C. e italiana 15 nov.
fino 15 febb. 1938)

c) godimento diritti civili -
C. e 18 nov.
18 febb.

d) - casellario giudiziale -
C. e 18 nov.
18 febb.

e) bruna cartotta pol. e nov.
C. e 24 nov.
24 febb.

Titolo da presentare in
originale o in
copia autenticata da Notaio

- certificato di residenza -

Lambertino Paolo di Vito
Bari - Via Lara 1

Fascicolo dei documenti

del Signor

Camburrino Paolo
di Vito Pasquale

alligato alla istanza in data
1 Dicembre 1937 diretta all'on.
Ministero dello Interno - Direzione
generale di Sanità

Roma

Indice dei documenti

1	Certificato di iscrizione al D. S. F.	30-11-97	let	1
2	" di mutilazione	29-11-97	"	2
3	" cittadinanza italiana	18-11-97	"	3
4	" di buona condotta	24-11-97	"	4
5	" generale del Capitano	18-11-97	"	5
6	" di Capacità Civile	18-11-97	"	6
7	Copia certif francese con traduzione	21-7-97	"	7 e 8
8	" " " " " "	9-11-97	"	9
9	" " " " " "	27-2-928	"	10
10	Certificato del Podestà di Castellana	2-11-97	"	11
11	" del D. S. F. Gasano	12-11-97	"	12
12	Atto notorio	"	"	13 e 14
13	Passaporto	21-11-919	"	15

Bari 13/12 1933

Eccellenza Bonomi.

Giusto accordo preso, mi
son recato a Castellaneta ed
ho ottenuto il certificato
dal Podestà come si desi-
derava. L'ex segretario
comunale non volle rila-
sciarmi la dichiarazione
come desideravo, ma bensì
un'altra che non mi sare-
bbe stato utile. Il pensiero
mi portò ad interrogare

un impiegato anziano del
municipio, addetto alle regi-
strazioni dei diplomi e delle
lauree: spiegato il caso a
questo signore, non trovò
nulla di strano, pregandomi
di concederli un giorno di
tempo per essermi presso.
Ho ricevuto la risposta che
le comunico: il mio diploma
lo può con comodità ^{reggiolarlo} essermi
lo spazio necessario il 1920.
Prima di fare ciò chiedo a lei
consiglio. Questa novità por-
terebbe a fare rifare il certificato

del Podestà che dichiara che
che io ho esercitato la professione
di dentista l'anno 1919 e nel
successivo 1920, o non occorre
cambiare nulla? Se bisognerà
riparlo mi consiglia come ~~to~~
~~sognerà~~ sarà la nuova forma
del certificato.

Nella speranza di leggerla
presto.

Gradisca i miei devotissimi
e rispettuosi sentimenti

Camburrino Paolo

Fara 1 Bari

Roma, 15 dicem. 27

Egregio Camburino,

Rispondo subito al
suo espresso ~~del~~ di ieri l'altro.
Benissimo se dal registro ^{può} risultare
che ~~Ella~~ ~~sa~~ che il suo diploma è
stato registrato nel 1920.

Appena Ella ne abbia conferma
chiedga al Comune che le
rilasci un certificato così ~~come~~
redatto:

~~Risultando dal~~
" Il Podesta ecc. ecc. ... esaminato
l'apposito
registro esistente in questa
Comune, certifica che nel 1920
(indicare con precisione la data) è
stato registrato il diploma estero
che abilitava il sig. Paolo Camburino,
nativo di questo Comune e allora
qui residente, ad esercitare la
chirurgia e protesi dentaria, registrato

fatta in conformità all'art.
65 del Regolamento Generale
Sanitario del 3 febbraio 1901. 77

Se la data fosse dei primi
mesi del 1920 sarebbe bene; ma
~~nulla~~ se fosse anche della
fine del 1920 non guasta.

Il certificato del Podestà, riferito
come lo ho indicato, va
bene anche se dice che Ella
esercitò nel 1919 e nel 1920, ^{Prattica}
~~che~~ ^{così} che Ella non pensa subito
alla registrazione ^{del diploma,} ma poi,
messo sull'avviso da qualche
amico, ha regolarizzata la sua
situazione. Cosa questa normalissima
e senza inconvenienti alcuno.
Sarei lieto piacere che Ella possa
procurarsi il documento della

avvenuta ^{registrazione} ~~registrazione~~ perche
Ella colma ^{con} l'innocua la cura
grave, ~~che era~~

Per la dimostrazione che
Ella ritorna per la guerra,
cerchi se puo trovare ~~per~~ al
Distretto Militare qualche dato
riferentesi a qualche visita
medica fatta in Italia ~~nel~~
prima della fine della guerra,
cioe prima del novembre 1918

Mi tenga informato di tutto
perche io possa predisporre
la sua istanza al Sindacato Medico
Luceo,

Con ~~riservata~~ i migliori saluti.

sig. Paolo Camburino
Via Lanza 1

Bari

Castellana 11, 1938

Eccellenza Ivano Bonomi

Coglio l'occasione per farle
i miei sinceri auguri per
l'anno 1938.

In questi giorni di festa,
ho svolto la mia attività per
portare a compimento la pra-
tica a voi nota. Il certifi-
cato del distretto me l'anno
promesso e me lo spediran-
no fra giorni: la registra-
zione del diploma invece

non mi è stato possibile
averlo, l'impiegato che me
l'aveva promesso ne fece
consapevole il suo superiore,
e malgrado che questo mi
voleva agevolare, hanno
dubitato della loro segretezza
e non è stato possibile avere
il documento. Rimane ancora
una piccola speranza e cioè:
l'impiegato che mi aveva pro-
posto messo l'iscrizione, ha rag-
giunto il limite d'età e

può essere collocato a riposo
fra qualche mese, il secondo
non temendo più che la
cosa si sappia potrà aggero-
larmi. Chiedo a voi consiglio,
vale la pena aspettare, o
conviene fare un altro documen-
to che supplisca l'iscrizione.
Devo farle noto che sul mio
duplicato non esiste il timbro
della scuola, il Professore
che me lo rilasciò disse che
non occorre, se lei si

ricorda quello del Benati
era con il timbro o senza,
saputo cio, potrò provvedere.

Con i miei auguri sinceri

Tuo devotissimo

Vamburro Paolo

Via Fara 1 Bari



1111111

Esceienza

M. Francesco Bonomi

Piazza della Libertà #4
Roma



Bari 14/1 1938

Sua Eccellenza Bonomi.

Nell'ultima mia lettera
le dicevo che solo fra qualche
mese sarà possibile avere
l'iscrizione del mio diploma
nel comune di Bactellabeta;
avendo pronto tutti i docu-
menti compreso quello del
distretto di Caranto che dice:
il 7 Marzo 1916 fu proprio
a rassegna dal R. Console

d'Italia a Parigi e riformato
con determinazione del Direttore
dell'ospedale Militare di Bari
il 9 Aprile 1916. Il documento
non è troppo chiaro, ma si
capisce che il Direttore dell'osp
edale di Bari mi riformò
dopo avermi visitato e
fu la causa per cui ven
ni in Italia.

Il certificato del Podestà
dice che esibii il mio diploma
estero, se fra qualche mese
occorrerà il certificato del

dell'iscrizione del diploma
lo potremo ottenere; penso
che per il momento non
occorrerà altro per presentare
la domanda al sindacato
medico di Bari.

Il 21 corrente mese ci sarà
per Roma una gita a prezzi
ridotti se lei crede potrei
venire da lei e prendere
accordi ~~espr~~ sia per la
domanda che per altro se
sarà da voi giudicato neces-
sario. Distintamente la
saluto
Carissimo Paolo
Para I Bari



Sua Eccellenza

Franco Bonomi

Piazza della Libertà 4

Roma



Egregio Camburino,

17 gennaio 1878

Rispondo alle sue
ultime lettere.

Credo io pure che converga fare
l'istanza al Sindacato Medico di
Bari. Intanto che si attenderà
la decisione è sperabile che

avvenga l'iscrizione, ~~intanto~~

Se il Sindacato - ciò che non
credo - consentirà ad iscriverla
non ci sarà più bisogno di altro.

Se invece il Sindacato rifiuterà
l'iscrizione, faremo ricorso nei
trenta giorni surseivi e allora
potremo allegare il certificato

CASSA TITOLI

DISTINTA N.° 19069 *

DOSSIER CUSTODIA

dei titoli consegnati alla BANCA NAZIONALE di CREDITO, filiale di _____
per l'immissione nel DEPOSITO A CUSTODIA, di cui alla Polizza N. _____ emessa
in data _____

C. Lazzati, Gallarate - (500 - 7-1929)

SPECIE e NUMERI DEI TITOLI	QUANTITÀ DEI TAGLI	TAGLI	QUANTITÀ DEI TITOLI	GODIMENTO o CEDOLA
<p>della iscrizione iscrizione, se essa per qualche mese potrà essere fatta dai funzionari di cui sotto risulterà dai registri comunali.</p> <p>Non credo sia necessaria la sua presenza a Parma il 21 corr. Se ^{mi} vorrebbe qualche qualche informazione le scriverò ^{di persona} Intanto preparo l'istanza per l'Indacato di Bari.</p> <p>Con i migliori saluti.</p>				

Paolo Lamburini
odontoiatra

Via Lara 1, Bari

Bari 17/1 1938

Eccellenza Bonomi,

Non avendo ricevuto sua
risposta alle due mie ultime
lettere, vengo a pregarlo di
dirmi se lei in questi giorni
potrà ricevermi. Dovendo
profittare della riduzione
ferroviaria nei giorni 21
corrente, fino al 24, dovrebbe
compiacersi rispondermi

a stretto giro di posta
per potere partire la sera
del giorno 21. Se non crede
utile la mia venuta me
lo faccia sapere.

Gravissima e miei devoti
e ripetuti saluti

Camburrino Paolo

Via S. Maria - Bari

Bari 18/11 1938

Eccellenza Bonomi,

Ho ricevuto la sua gradita lettera, considero anch'io inutile venire a Roma. Appena avrò compilata la domanda per il sindacato medico di Bari sarà cortese di spedirmela subito, per che posso presentarla al

l'ufficio competente. Tenete
conto dei documenti in mio
possesso, cioè:

Certificato di nascita.

Certificato di residenza

Copia autenticata da A.

Notaio del diploma.

Certificato del Podestà

Foglio matricolare del

Diretto di baranto.

In attesa, gradisco i miei
devoti - saluti.

Camburrino Pisto

Barì 4/9 1938

Eccellenza Bonomi.

Giusta la sua promessa
attendo per la fine del
mese scorso la domanda
da presentare al sindacato
medico di Barì; non aven-
do ricevuto nulla, vengo
a pregarla di volermi
accontentare e spedirmela
quando prima. Ho interesse

di presentare la domanda in
questi giorni, poichè avrò
un'ottima raccomandazione
presso il presidente di questo
sindacato, se la domanda
non avrà esito favorevole
pregherò che mi sia subito
restituita la per pochi conti
nuare la pratica presso
il ministero.

Al piacere di leggerla prego
la saluto.

Camburino Paoli

Roma, 10 febbraio 1938

Egregio Camburrino,

A parte, in piego
raccomandato, le mando la bolla di
istanza e i documenti da allegare e
che erano in mio possesso.

Lei faccia copiare su carta da
bollo da £ 4 (si accerti, telefonando
al Sindacato, se occorre, come credo,
il bollino da £ 4 o uno da £ 6) la
bolla di istanza, la firma e
la porti al Sindacato insieme
ai documenti.

Nei documenti ~~è~~ e bene
che faccia ^{sulla copertina} un elenco ~~di tutti~~
~~entro la copertina~~ così come
io lo ho preparato. Ci sono tutti
i documenti prescritti dall'art 1
del R.D. 8 ottobre 1936, più alcuni
altri che Ella produce.

Dei documenti manca il n. 10 che
è il ^{del Podestà di} certificato di Castellameta che
Ella ha fatto rifare. Veda se il

nuovo certificato con i spunti
a quanto è scritto nell'istanza
e, nel caso, modificali e
corregga.

I due altri documenti N. 11, 12
credo se li abbia procurati, ma
se dovessero ritardare, ma
l'incarico e l'istanza present.
quei due documenti senza
in seguito. Li presenterei

Occorre che Ella presenti
al Sindacato domanda e
allegati prima del 15 febbraio,
giacché il certificato di cittadini
nazze, scaduti i tre mesi,
dovrebbe esser rifiutato. Anche
i certificati N. 5 e 6 diventano
inutilizzabili dopo il 18 febbraio.
Faccia dunque, con sollecitudine
e veda di presentare l'istanza

corredata dai documenti
~~del 1919~~ lunedì
venturo.

Levanto alla ~~mea~~ scottiglia che
Ella mi ha data circa la
possibilità di provare la
registrazione nel 1920 a Castella
neta, vedasi di coltivare la
essa e di premere sui suoi
amici. Se Ella potesse ^{suoi} ottenere
avrebbe molte maggiori ^{probabili}
bilità di riuscita, direi anzi
che allora la sua posizione
sarebbe tale da non temere
obiezioni o dirieghi.

Per questo ho scritto nell'istanza
che Ella ha esercitato in
Castellaneta nel 1919 e nel
1920. Non importa se il
certificato del Podestà dice che
esercitò nel 1919. Ella può avere

continuato l'esercizio anche
nell'anno susseguente.

Mi tenga ingovernato dei
suoi passi:

Cardiali saluti.

Paolo Tamburini

Via Fara 1

Bari

Spett. Sindacato Provinciale Fascista
dei Medici di Bari,

Il sottoscritto Paolo Tamburrino di Vito Pasquale, nato a Catsellaneta (Taranto) nel 1885, e domiciliato a Bari (Via Zara N. 1) fa istanza a codesto Sindacato perchè voglia inscrivere nell'elenco transitorio dei dentisti abilitati ad esercitare la professione.

A tale fine egli presenta tutti i documenti prescritti dall'art. 1 del R. Decreto 8 ottobre 1936 XIV - n. 1874 , e si pregia riassumere i dati di fatto che suffragano il suo diritto all'iscrizione stessa.

Il sottoscritto nel 1903, allo scopo di perfezionarsi nella professione di dentista, si trasferì al Parigi, dove, dopo aver frequentato apprezzati gabinetti dentistici, si propose di frequentare un corso di studi per conseguire il diploma di abilitazione. Frequentò così la Ecole Dentaire di Parigi che in quel tempo aveva reputazione di serietà e di competenza.

Superati tutti gli esami prescritti da detta Scuola, il sottoscritto conseguì, nel luglio 1910, il diploma della Scuola Dentaria Francese per la protesi e chirurgia dentaria, diploma

~~diploma~~ che si esibisce in copia autentica fra i documenti di rito.

Conseguito il diploma dell'Ecole Dentaire, il sottoscritto se ne valse per esercitare liberamente la propria professione in Francia. Fu così aiuto assistente dentista, dal 1911 al 1914, presso il Gabinetto di Ivan Le Diugon a Bordeaux.

In quell'anno 1914 scoppiò la grande guerra che, prima ancora di travolgere nella sua grande fiamma l'Italia, travolse la Francia. Si presentiva che gli italiani non sarebbero rimasti indifferenti al conflitto, e che il loro posto sarebbe stato accanto alle nazioni che combattevano l'Austria, nostra secolare nemica. Così il sottoscritto - percorrendo i tempi - si arruolò, con spirito garibaldino, nel 1° Reggimento straniero, anticipando in tal modo con il suo arruolamento avvenuto il 24 settembre 1914, il compimento dei suoi doveri verso la causa per la quale, alcuni mesi dopo, anche la sua patria avrebbe prese le armi.

Perito gravemente sul fronte francese, il sottoscritto venne riformato il 10 ottobre 1916 e il Governo di Francia gli assegnò la pensione di prima categoria a vita.

Si era allora nel pieno della guerra e l'Italia, entrata già da un anno nel conflitto mondiale, reclamava il concorso di tutti i suoi figli. Il sottoscritto, benchè ormai non più atto per le ferite riportate a nuovi combattimenti, dovette far ritorno in patria per sottoporsi alla visita medica militare. Rimpatriò pertanto, in causa e in conseguenza della guerra, e si recò nel suo paese nativo, dove si trovò a risiedere nei primi tempi della pace.

A Castellaneta, nel 1919 e 1920, il sottoscritto si valse del suo diploma estero per esercitare la professione di dentista. Era allora in vigore il Decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915 n. 1301, che consentiva ai sanitari diplomati all'estero e rimpatriati a causa e in conseguenza della guerra, di esercitare la professione a cui il diploma li abilitava. Trovandosi nelle condizioni volute da quel decreto, e col pieno consenso delle autorità comunali dell'epoca, il sottoscritto esercitò la sua professione in Castellaneta suo paese nativo, così come attesta il Podestà di quel Comune nel certificato che qui si allega, e dal quale risulta che il sottoscritto ha fatto legittimo uso delle disposizioni sancite nel predetto decreto luogotenenziale.

Dopo il 1920 il sottoscritto trovò conveniente trasferirsi in un ambiente più vasto, e recò quindi la sua

attività in Bari, dove esercita anche attualmente la professione. La prova che egli abbia esercitato la professione in modo pubblico e palese, immediatamente dopo la guerra e in virtù delle disposizioni del decreto del 1915, viene fornita dall'atto notorio che qui si allega e dal quale risulta che " Temburrino Paolo ha, nel periodo successivo alla grande guerra, esercitato indisturbato la professione di dentista a Bari ed altrove", cioè prima nel nativo comune di Castellaneta (Taranto) poi in Bari stesso.

Naturalmente sopravvenute le disposizioni del Decreto Legge 22 marzo 1933, il sottoscritto, come tanti altri suoi colleghi diplomati all'estero, si vide spogliato dei benefici del citato Decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915 e, per effetto delle pronuncie di una Commissione (che, più tardi, il Consiglio di Stato giudicava aver esorbitato dai suoi poteri), dovette rassegnarsi a perdere il pieno diritto già conseguito all'abilitazione professionale.

Senonchè di recente il Testo Unico delle Leggi Sanitarie (emanato con decreto 27 luglio 1934 N. 1265) ha fatto rivivere, nel suo articolo 367, la antica abilitazione già conseguita dal sottoscritto e della quale il sottoscritto

si è valso liberamente e notoriamente dal 1919 fino al 1923.

Infatti l'art. 367 del citato Testo Unico, dispone che i dentisti che furono un tempo abilitati, in virtù di disposizioni anteriori all'ottobre 1924, debbono ritenersi tutt'ora abilitati all'esercizio professionale. In altre parole, la nuova disposizione dice che coloro che furono abilitati un tempo, lo restano.

Su questa interpretazione della nuova legge, si è rimasti alcun tempo perplessi. Ma è intervenuta la Magistratura nel suo più alto consesso. Provocata dal caso di Luigi Benatti, la Cassazione del Regno, col suo giudicato del 10 novembre 1936 n.675, ha sentenziato che il dentista che "sia stato abilitato in seguito alla legge del 1915, e che abbia esercitato nel Regno pubblicamente e notoriamente per più anni, si debba ritenere tutt'ora abilitato".

Il sottoscritto è stato abilitato in conformità alla legge del 1915, di cui ha adempite le prescrizioni, e perciò ha diritto, secondo l'interpretazione della legge dichiarata dal più alto Consesso competente, al riconoscimento della sua abilitazione professionale, e quindi all'iscrizione nell'elenco transitorio dei dentisti abilitati.

Brevi delucidazioni possono distruggere qualsiasi dubbio circa il buon diritto del sottoscritto ad ottenere, in virtù di una disposizione transitoria, ossia di una disposizione di sanatoria, la sua iscrizione nell'elenco dei dentisti abilitati,

Che il sottoscritto sia diplomato all'estero nessuno può contestarlo; che esso sia un rimpatriato per causa e conseguenza della guerra risulta dal suo arruolamento in Francia, dove si trovava nel 1914, e poi dal suo ritorno in patria dopo la riforma per grave ferita; che egli abbia usufruito del Decreto 22 agosto 1915 ed abbia esercitato per più anni pubblicamente e notoriamente prima a Castellaneta, suo paese nativo, e poi a Bari, risulta dai documenti prodotti.

Resta soltanto a dissipare qualche dubbio sulla validità del diploma estero, ai fini dell'abilitazione consentita dalla citata legge del 1915. La questione è stata discussa dal Consiglio di Stato che l'ha risolta con la sua decisione del 4 ottobre 1929 anno VII, Secondo il giudizio del più alto consesso amministrativo del Regno l'esame del titolo deve essere circoscritto a quello formale senza scendere a quello del suo valore intrinseco, perchè "tale facoltà non è sancita dalla lettera del Decreto Legge, ne può essere implicitamente riconosciuta, tanto più che contrasta, con la genesi della disposizione e con i precedenti legislativi".

Non si può obiettare ed opporre che i diplomi dell'Eco-

le Dentaire non abilitano oggi in Francia ad esercitare la professione.

Bisogna per un tale esame riferirsi al 1910, quando il sottoscritto conseguì il suo diploma. Allora, cioè 28 anni fa, il diploma dell'Ecole Dentaire abilitava alla professione in Francia, e comunque dava maniera di regolizzare la propria posizione professionale. Lo conferma, con indiscutibile autorità, la Relazione del Capo del Governo del 25 aprile 1933-XI che illustrava il Parlamento un disegno di legge per sanare appunto la posizione di molti dentisti. Si leggono in quella relazione firmata dalla più alta autorità del Governo, le seguenti parole:

"E' sembrato equo comprendere nel presente provvedimento anche costoro, fra i quali è opportuno rilevare sono alcuni che, ove fossero rimasti all'Estero, avrebbero ottenuto la legalizzazione dei propri titoli ivi conseguiti, COME INFATTI E' AVVENUTO IN FRANCIA PER I DIPLOMI DELL'ECOLE DENTAIRE".

Infine non si può dubitare che la sentenza 10 novembre 1936 della Suprema Corte di Cassazione, che ha giudicato del caso di Luigi Benatti, anche egli diplomato dall'Ecole Dentaire, e anche egli rimpatriato in conseguenza della guerra, ha portato un elemento decisivo a favore dei dentisti abilitati dalla legge del 1915.

Che tale sentenza sia ormai decisiva è prova la circola-

re recente che il Ministero degli Interni ha mandato ai Prefetti perchè facciano presente ai Sindacati medici la nuova situazione che si è venuta creando per la ormai definitiva interpretazione, data dalla Corte di Cassazione, dell'art. 367 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie.

Pertanto il sottoscritto non dubita che cotesto Sindacato vorrà accogliere la sua domanda e vorrà iscriverlo nell'elenco transitorio dei dentisti abilitati.

Bari, 10 febbraio 1938-.

11
9 volume
Spett. Sindacato Provinciale Fascista
dei Medici di Bari;

Il sottoscritto Paolo Camburrino
di Vito Pasquale, nato a Castellana
(Taranto) nel 1885, e domiciliato
a Bari (Via Zara N. 1) fa istanza
a cotesto Sindacato perche voglia
inserirlo nell'elenco transitorio
dei dentisti abilitati ad esercitare
la professione,

A tale fine egli presenta ^{tutti} i documenti
prescritti dall'art. 1 del R. Decreto
8 ottobre 1936 XIV N. 1874, e si
pregia riassumere i dati di fatto
che suffragano il suo diritto
all'iscrizione stessa.

+
+ +

~~In seguito al sottoscritto~~
Conseguito il diploma dell'École
Dentaire, il sottoscritto ne
valse per esercitare liberamente
la propria professione in Francia, ⁱⁿ
con aiuto ~~dent~~ assistente dentista, ⁱⁿ
dal 1911 al 1914, presso il gabinetto
di Ivan Le Dingou a Bourdeaux.

In quell'anno 1914 scoppiò la
grande guerra che, prima ancora
di travolgere nella sua grande
fiamma l'Italia, travolse la Francia. ^{Si}
presentive che gli italiani non
sarebbero rimasti indifferenti
al conflitto, e che il loro posto
sarebbe stato ~~cost~~ accanto alle
nazioni che combattevano l'Austria,
nostra secolare nemica. Così il
sottoscritto - preavvedendo i tempi
e si arruolò, con spirito gariboldino,
nel 1° Reggimento straniero,

anticipando ~~con~~ ^{in tal modo,} ~~per~~ con il suo
arruolamento avvenuto il 4 settembre
1914, ~~per~~ il compimento
dei suoi doveri verso la causa
per la quale, alcuni mesi dopo,
anche la sua patria avrebbe
preso le armi.

Ferito gravemente sul fronte
francese, il sottoscritto venne
riformato il 10 ottobre 1916 e
~~venne~~ il Governo francese gli
assegnò la pensione di prima categoria
a vita.

~~Allora, impossibile~~

Si era allora nel pieno della
guerra e l'Italia, entrata già
da un anno ~~nel~~ ~~giu~~ nel conflitto
mondiale, reclamava il concorso
di tutti i suoi figli. Il sottoscritto,
benché ormai ~~non più atto~~ per le
ferite ^{ripetute} nei nuovi combattimenti
dovette far ritorno in patria

per sottoporsi alla visita medica
militare. ~~Essendo~~ ^{Essendo}rimpatriato
pertanto, in causa e in conse-
guenza della guerra, e si trovò
~~nel~~ nel suo paese nativo, dove
~~si~~ si trovò a risiedere
~~alla fine della guerra~~ nei
primi tempi della pace.

[A Castellana, nel 1919 e
1920, il sottoscritto si valse del
suo diploma estero per esercitare
la professione di dentista. Era
allora in vigore il Decreto Regio-
ministeriale 29 agosto 1915 n. 1301,
consentiva ai sanitari diplomati
all'estero, e rimpatriati a
causa e in conseguenza della guerra,
di esercitare la professione a
cui il diploma li abilitava,
dosi nelle condizioni volute

dal quel decreto, e col primo ⁶
consentimento delle autorità
comunali dell'epoca, il sottoscritto
esercitò la sua professione
in Castellana ~~Stabia~~ suo paese nativo,
così come attesta il Podestà
~~di~~ di quel Comune nel certificato
che qui si allega, e dal quale
risulta che il sottoscritto ha
fatto legittimo uso delle disposizioni
sanite nel predetto decreto lung^o
tenenziale.

Dopo il 1920 il sottoscritto ~~per~~ ^{fu}
~~alloggiò~~ convenientemente trasferì ^{si}
in un ambiente più vasto, e
recò quindi la sua attività
in Bari, dove esercitò anche
attualmente la professione. La
prova che egli abbia esercitato

la professione in modo pubblico
e palese, immediatamente dopo
la guerra e in virtù delle
disposizioni del decreto del 1915,
viene fornita dall'atto notorio
che qui si allega, e dal quale
risulta che «~~egli~~ Tamburino
Paolo ha nel periodo susseguente
alla grande guerra esercitato
la professione di dentista a
Bari ed altrove», cioè prima
nel nativo comune di Castellana
(Taranto) poi in Bari stessa.

Naturalmente sopravvenute
le disposizioni del Decreto-Legge
22 marzo 1923, il sottoscritto, come
tanti altri suoi colleghi diplomati
all'estero, si ~~vide~~ vide ~~de~~
spogliato dei benefici del citato
Decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915

e, per effetto della pronuncia di ⁸
una Commissione (che, più tardi,
il Consiglio di Stato ~~deve~~ giudicava
aver esorbitato dai suoi poteri),
~~si vide~~ dovette rassegnarsi a
perdere il pieno diritto già
conseguito all'abilitazione professionale.

Leuriche di recente il Costo
Unico delle Leggi Sanitarie (emanato
con decreto 27 luglio 1934 N. 1265) ha

che il sottoscritto sia diplomatico
all'estero nessuno può contestarlo;
che esso sia un rimpatriato
per causa e conseguenza della
guerra risulta dal suo arriola-
mento in Francia, dove si
trovava nel 1914, e poi dal
suo ~~arrivato~~ ritorno in patria
dopo la riforma per grave
ferita; che egli abbia usufruito
del Decreto 29 agosto 1915 ed
abbia esercitato per più anni
pubblicamente e notoriamente
prima a Castellana, suo
paese nativo, e poi a Bari
risulta dai documenti prodotti.
Resta soltanto a dissipare
dubbio sulla validità del diploma
estero, ai fini dell'abilitazione
consentita dalla citata legge
del 1915.

La questione è stata discussa
dal Consiglio di Stato ~~su proposta~~
~~ricordi~~ che l'ha risolta ~~con la sua~~
decisione del 4 ottobre 1929 anno VII,
il giudizio del più alto ^{Secondo} ~~censore~~
amministrativo ^{esame del titolo}

Ne si può ^{opporre} ~~affermare~~ ~~che~~
~~che~~ ~~che~~ ~~che~~
i diplomi dell'École Dentaire ~~non~~
abilitano oggi in Francia ad
esercitare la professione. Bisogna
per ciò tale esame riferirsi.

al 1910 quando il sottoscritto
consegna il suo diploma. Allora, cioè
28 anni 1891
il diploma dell'École Dentaire
abilitava alla professione in
Francia, e comunque dava maniera
di regolipare la propria posizione
professionale. Lo conferma, con
insuscetibile autorità, la Relazione
del Capo del Governo del 25 aprile
1933 XI che ~~presentava~~ ^{illustrava} al Parlamento
un disegno di legge per ~~sanare~~
sanare appunto la posizione
di molti dentisti. Si legge
in quella relazione ~~autentificata~~
perché ~~emessa~~ ^{firmata} dalla più alta
autorità del Governo, le
parole:

« E' sembrato equo comprendere nel presente provve-
dimento anche costoro, fra i quali è opportuno rilevare sono al-
cuni che, ove fossero rimasti all'Estero, avrebbero ottenuto la
legalizzazione dei propri titoli ivi conseguiti, COME INFAT-
TI E' AVVENUTO IN FRANCIA PER I DIPLOMI DEL-
L'ÉCOLE DENTAIRE ».

Infine non si può dubitare
che ~~la~~ ~~sentenza~~ la sentenza 10
novembre 1936 della Suprema
Corte di Cassazione, ~~che~~ che
ha giudicato del caso di Luigi
Benatti, ^{anche egli} diplomato dall'École
Dentaire, ^{e anche egli} impatriato in ~~causa~~
conseguenza della guerra, ha
portato un elemento decisivo
a favore dei dentisti ~~che~~
abilitati dalla legge del
1915. ~~deffesa~~

Bari. 21/2 1938

Eccellenza Bonomi.

Presentai subito la domanda
alla federazione medica di
Bari: ebbi sentore che il se-
gretario, persona di tatto e
intelligente s'interessava del
mio caso, non appena saprò
qualche novità gliela comun-
cherò.

Gradite i miei rispettosissimi
e devoti saluti

Camburrino Paob

Roma, 2 marzo 1938

Egregio Camburino,

Ho ricevuta la
sua lettera del 20 febbraio
con la quale mi assicurava
d'aver inviata la
istanza (nella forma da
me predisposta) al Sindacato
Medico di coste.

Le ho nota del giorno
della presentazione perché
si alle sedere di tre mesi
il Sindacato non le avesse
ancora risposto. Ella ^{dovrà} ~~potrà~~
far ricorso alla Commissione.

[Di più non trascuro
la pratica della sua
registrazione a Castellana Grotte.

contatto con le persone che
le sono amiche, perche
se ~~essa~~ ^{ella} otterrà la regolare
registrazione ~~potrà~~ ~~potrà~~
potrà con sicurezza
affrontare il giudizio - ove
fosse necessario - della Comin-
sione Centrale.

Continui a tenermi
informato dell'andamento
della pratica.

Con saluti

Caruburnio Paolo
Via Lanza, 1
Bari

Bari 8/3 1938

Eccellenza Bonomi

È trascorso un mese dal
giorno che presentai la
domanda e i documenti
al sindacato medico di Bari.

Il segretario mi diceva pochi
giorni fa, che le mie carte
l'ha consegnato al medico
odontoiatra ~~che fa~~ parte
della commissione, perché
studiasse il mio caso. Fra
un paio di settimane

cercherò di sapere il giudizio
dell'odontoiatra se ostile o favorevole.
A Castellana non ho potuto
fare ancora nulla, spero per

Pasqua.

A lei sempre riconoscente,
gradisca i miei sinceri saluti.

Paolo Tamburino.



A Sua Eccellenza

Tranoe Bonomi

Piazza della Libertà 4

Roma

ALBERT



LOTTERIA
AUTOMOBILISTICA
DI TRIPOLI



Egregio Camburnio, Pizzi

Leveghi' attentamente
mentre quanto tempo è
trascorso dalla presentazione
della mia domanda al Sindacato
Medico ^{locale} ~~di Pizzi~~. Le sono
trascorsi tre mesi, occorre
nei dieci giorni succeduti,
fare il ricorso.
Mi scriva ~~con cortesia~~
e mi informi.

Con saluti

Roma, 17 maggio 1938

Bari, 19/15 1958

Eccellenza Bonorri.

Aspettavo con fiducia il
buon esito della mia doman-
da presentata al sindacato
medico locale. Solo oggi
ho conosciuto l'isito, l'odon-
toiatra relatore non ha vo-
luto riconoscere la mia scri-
zione all'albo dei dentisti
pratici. Non ho conosciuto
ancora per quale motivo.

la mia istanza ~~ha~~ ~~domani~~
è stata rigettata, lo saprò
domani quando ritirerò
i documenti. Lei mi
consiglia di insistere presso
il sindacato medico di fare
ridiscutere la mia doman-
da avendo l'appoggio di di-
versi membri del consiglio.
Domando a lei consiglio
se devo insistere o se man-
dare subito tutti i documen-

ti a lei, l'avverto che finora
non ho riuscito ad avere la
trascrizione del mio diploma
nel comune di Castellaneta
perche l'impiegato che si ri-
puto d'acccontentarmi e tuttora
in servizio, probabilmente
sara messo in riposo la fine
di Giugno. Ho cercato altrove
dove si poteva fare, manca
il registro e la consuetudine
d'iscrivere i professionisti;
continuerò le ricerche presso
altri comuni. Te sarò suf-

ficiente il certificato del Podestà
di Castellana, me lo dica,
affinche' posso immediata-
mente spedirle il fascicolo,
caso contrario dobbiamo
pazientare. Un documento
è scaduto il 15 di questo mese,
due altri il 18. In attesa
d'una sua risposta.

Con saluto devotissimo
Carrubreno Park



Alma Accademia

Ugo Bonomi

Piazza della Libertà 4

Roma



Roma, 20 maggio 38.

Egregio sig. Camburriano,
Il Direttorio del Sindacato
Medico, se ha deciso di respin-
gere la sua domanda, deve
darne comunicazione a Lei, con
lettera raccomandata, trasmetten-
dole il testo della delibera-
zione con i motivi per i
quali l'istanza è stata
respinta.

ella non chieda riesami
o altro, che sono cose
non possibili e possono
far perdere tempo. Piuttosto
solleciti il Sindacato a
comunicarle la sua deli-
berazione. ^{Alti informi} ~~che~~ ~~che~~ il
Sindacato ^{ha nella sua delibera} ~~non~~ superati
tre mesi dalla data della
sua domanda, e giacché

in tal caso ^{avrebbe} giuridicamente ~~avrebbe~~
fuori termine.

Appena avrà la deliberazione
me la mandi subito. Entro
un mese si potrà ricorrere
alla Commissione Centrale
~~di~~ Se il ricorso fosse
fatto in giugno, la Commissione
potrebbe esaminarlo insieme
al blocco di circa 70 ricorri
di dentisti ~~che~~ divisi in
tre gruppi: con diplomi nunti
negativi, che sono in maggioranza,
con diplomi dell'École Dentaire,
con diplomi giamaicani o di altri
paesi.

Per ora lasci di insistere
a Castellaneta ed altrove. Ci
regoleremo dopo conoscenza dei
adotti dal Sindacato per ^{motivi}
gere la sua domanda.
Con i migliori saluti.

Bari li 7/6 1978

Leutilissime Eccellenza -

Solo ora vi parlo delle ordinanze di rigetto della domanda, di cui alligo le copie, mi affretto a farle tenere ogni cosa, istando, per quello che potrà servire!

1. Trasmetterò subito altro foglio matricolare con maggiori indicazioni circa la chiamata alle armi e la mia venuta in Italia -

2. Le ordinanze di rigetto vi dedico il giugno 1978, pervenuta oggi

redatta e sottoscritta dal Dott
Armenis, componente del Direttore
Odontoiatra; non so se questo sia
o no legale —

3: Qual altro documento integra
tivo potrei chiedere al Comm. di
Castellana, dato che non mi è
riuscito per momento, avere il certi
ficato richiesto circa l'ammolazio
ne? —

4: Sono a sua disposizione per
qualsivolta altro potrei occorrere per
la buona riuscita della pratica —

Se l'istituzione di la ordinanza d'ingente,
se legale, non ha guistamente
sufficientemente motivata, anche
per quanto si riferisce alle senten-
ze del Consiglio d' Stato, d' data
precedente a quella d' Benetti.

Il giorno 20 mi reccherò a Parigi
per mia faccenda, non per
non persona con ch potrei
adere ad ogni sua richiesta.

Le le occorre cosa alcuna, dalle
francie mi admandi pure.

In attesa di un vostro riscontro
mi saluto
affettuosamente

Carissimo Paolo

mi scusa

Il Giudice ha giudicato dopo il
decorso dei tre mesi perché la
denuncia fu fatta il 10 febbraio
1970 e la ordinanza il 2/6 1978
notificata oggi 2-6-1978

Bari 8/6/1938

Accellenza.

Ho pensato se non fosse
utile un certificato del Podestà
di Castellana, attestando
che il mio diploma non fu
iscritto all'epoca, perché in
questo comune non c'era un ap-
posito registro per iscrivere
i professionisti. Se questa
idea la trovate utile dite
la forma come sarà scritto.

Se bisognerà raccomandarsi
a persona autorevole, facendoti
parte della commissione
che esaminerà la mia doman-
da e tu conosce il nome,
me lo comunichi che se potrò
fare da Bari qualche cosa,
mi adopererò presso le mie
poche relazioni.

In attesa d'un tuo riscontro

Dist. te salut

Camburino Paolo

Via Fara 1 Bar

Baru No 1958

Eccellenza Bonomi.

Ho deciso partire per Parigi
la sera del 16 c. m. non
sara possibile che ritorno
nei la fine del mese, la
prego inviarmi primo che
parto i ricorsi da firmare.
Mi rechero subito a Castellana
ta e fare l'impossibile
per ottenere quello che occorre

per la buona riuscita
della pratica, la scrivo
Domenica per dirle quello
che avrò fatto. Domanderò
~~per~~ raccomandarmi in Francia
quale la posizione dei
colleghi che frequentarono
l'école dentaire o altri isti-
tuti simili prima della
guerra mondiale.

Mi dica se la commissione

che mi accennava, nella
sua precedente lettera potrà
giudicare il mio caso nella
sua prossima riunione.

con osservanza la saluto
Camburruno Paolo

Castellaneta, 10/10/1938

Eccellenza,

Dopo un giorno passato a
Castellaneta e nel vicino
paese di Mottola, posso
darle queste informazioni:
nel primo comune non
si può sperare più nulla,
perché a richiesta del
sindacato medico di Bari
se io avrò registrato

il mio diploma al comune
di Castellana, il segretario
di detto paese ha risposto
che non ~~lo~~ ~~mai~~ ~~fu~~ registrato.
A Nocera sia il Podestà
che il segretario propensi
ad aiutarci non possono
iscrivere il diploma con
data antecedente perché
manca il registro dove
iscrivono i professionisti,
così in molti altri paesi.

Ora le chiedo come potrebbero
essermi utile a Mottola se
il registro non ha mai
esistito e quale forma potrei
^{usare per} però rilasciarmi un documento
valido; tenga conto che il
sindacato medico di Bari
ha conservato la mia doman-
da, questo per non cadere
in contraddizione.

Attendo con sollecitudine
i suoi consigli, dato che
dovrei fare tutto prima

della mia partenza
a Parigi.

Con ossequiosa distintezza

Caro Herron Jacob

P.S. Molto probabile che un impiegato
municipale dell'epoca ^{di Bastianetta} giurerebbe d'avanti
ad un notaio che io consegnai a lui
il mio diploma per la trascrizione
nell'anno 1919, cosa che non fece
perché smarri il documento. In
questa idea giurerebbe detta in la
forma.

Risposta da Azeeya
14/5 giugno 38

Bari li' 16/6 1928

Eccellentissimo Avvocato

Leuco in questo momento di

Castellano dove, parlando del

fatto che ci riguarda col Sindaco

dell'epoca 1921-1922 nonché

col municipio comunale, gli stessi si

sono detti disposti a dichiarare

avanti un Notario che io, nel

1921 depositai nelle loro mani

il diploma francese e che

prima e dopo di quell'epoca

esercitai in Castellana ed
altrove, indisturbato, la mia
professione — Nel caso ciò sia
da voi ritenuto utile gradirei un
minuta di dichiarazione —

Incisi di dichiarazione di data
precedente al 1921 non potrei
ottenere da altri, ammesso che
non possi trovare solamente
quella del Chief Commisario, in forza
dei du epoche precedenti —
Storrei poi parlando con
un impiegato di qui, addetto

alla Segreteria del Medico Povero
cui lo stesso si è detto di
questo ad iscriverlo il mio
fratello fra gli eserciti
del 1919 o 1920 non che non
potrebbe rilasciare un certificato

ed per tale iscrizione se non
richiesto dal Ministero o dal

Consiglio Superiore di Sanità

Che cosa ne pensate -

Quale azione ritenute più
veloce alla bisogna?

Do portari Documenta proff
una, una per quanto poter
occurrere poteret sempre proven
in Par' al mio. Iamnicoliò
Disticti refugii

Comburum Paob

Roma, 19 giugno 37

Egregio sig. Tamburino,

Ieri con raccomandata
le ho inviato il testo del ricorso. Se
ella più tardi otterrà il certificato
da Castellana lo invierà ^{alla}
Commissione. Ho accennato ^{nel ricorso} all'even-
tuale invio di altri documenti.

Ora ella deve copiarlo ^{il ricorso} a macchina
^{tre volte} sopra carta da bollo di lire sei.
faccia anche una copia in carta
libera. Firmi tutte le copie, mettendo
data e indirizzo.

Le tre copie in bollo le porti
all'Ufficio Giudiziario presso il
Tribunale di Bari, e faccia
notificare:

- una copia a G. G. il prefetto
di Bari;

- una copia all'U. Procuratore
del Re presso il Tribunale di
Bari.

primi giorni di luglio, giacché
tutto deve pervenire a Roma
prima del 7 luglio.

Si avverta, d'aver ricevuto
di aver firmato, e di
avere provveduto alle
notifiche.

Con saluti.

P.S.

Per la dichiarazione del
Giudice ~~del~~ del 1921-22 io
opinerei che dovesse esser
fatta così:

« Io sottoscritto già Giudice
del Comune di Castellana
negli anni 1921-22 ^{con sicura coscienza}
posso affermare che nel
1921 esercitava ancora in
~~Castellana~~ Castellana la
professione di dentista il
sig. Camburino Paolo. Tale
esercizio ^{professionale} ~~si svolgeva~~
indisturbato perche mi consta
per averne fatta ~~per~~ ^{per} mia ~~missione~~
constatazione personale - che
il Camburino aveva già
esibito al Comune per

~~la prescritta legge~~

~~gli effetti~~

per ottemperare alle
disposizioni del Regolamento
Sanitario del 1901, il Gen.
suo diploma estero



Ecc.ma COMMISSIONE CENTRALE per le
PROFESSIONI SANITARIE
presso il MINISTERO degli INTERNI

R O M A

Al sottoscritto PAOLO TAMBURRINO di Vito-Pasqua-
le venne notificata il giorno 7 Giugno 1938 (come
fa fede il timbro postale a tergo della comunicazio-
ne del Sindacato che qui si allega) una deliberazio-
ne del Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di
Bari a firma Prof.M.Armenio, con la quale il predetto
Sindacato respinge la domanda del sottoscritto per
la sua iscrizione nell'albo aggiunto dei dentisti
abilitati ad esercitare la professione.

Contro tale deliberazione il sottoscritto ricor-
re entro il termine di trenta giornò dalla notifica-
zione per i motivi che qui si espongono a confutazione
della deliberazione stessa.

I°

Il R.Decreto Legge 5 Marzo-1936-XIII, N.184 (suc-
cessivamente convertito in legge) dispone, nel suo
art.11, che il Direttorio del Sindacato che riceve
la domanda di iscrizione nell'albo, debba deliberare
nel termine di tre mesi dalla presentazione della
domanda.

Poichè il sottoscritto Tamburrino aveva presen-

tato la sua domanda al Sindacato Medico di Bari il giorno 10 Febbraio del corrente anno, questo doveva deliberare entro il 10 Maggio. Invece la delibera del Sindacato - notificata il 7 Giugno - è stata presa in data 2 Giugno, ossia abbondantemente oltre il termine prescritto dalla legge.

Per questo il sottoscritto contesta la validità di detta delibera e dichiara di fare le più ampie riserve al riguardo. Dopo di che fa osservare che, di fronte ad una delibera irregolare, potrebbe essere legittimamente indotto a non tenerne conto, se un sentimento di rispetto per gli organi sindacali e per il collegio deliberante non lo inducesse ad affrontare senz'altro il merito delle obiezioni fatte alla sua regolare domanda.

II°

Giova riassumere i dati di fatto della istanza presentata al Sindacato di Bari e che si allega al presente ricorso.

Il Tamburrino, nato a Castellaneta (Taranto) nel 1885 si trasferì a 18 anni a Parigi, dove, dopo una lunga e proficua pratica in apprezzati gabinetti dentistici, frequenta i corsi dell'Ecole Dentaire, conseguendo nel 1910, cioè a 25 anni, il Diploma di Abilitazione rilasciatogli dalla Scuola stessa, dopo



avervi superati i prescritti esami.

La grande guerra, scoppiata nell'estate del 1914, lo trovò soldato nell'esercito francese, dove venne gravemente ferito. Riformato e pensionato per le ferite stesse, egli fu indotto a tornare in Patria per sottoporsi alla prescritta visita medica e qui rimase, senza più emigrare, desideroso di esercitare in Italia, e nella sua regione natale, la professione che aveva iniziata con fortuna in Francia.

Era allora in vigore il provvedimento legislativo 22 Agosto 1915, N.1301 che consentiva ai sanitari diplomati all'Estero e rimpatriati a causa ed in conseguenza della guerra di esercitare la professione alla quale li abilitava il loro diploma. Il sottoscritto provvide subito a trarne profitto da quel Decreto Luogotenziale. Egli fissò la propria residenza nel suo paese natale, Castellaneta; avvertì le Autorità locali che egli, ai fini del Regolamento Sanitario allora in vigore, intendeva esercitare in quel Comune la professione a cui l'abilitava il Diploma della Ecole Dentaire; e tanto fu e restò regolare quel suo esercizio professionale ch'egli poté esercitarlo in maniera pubblica e notoria degli anni 1919 e 1920 e per parte del 1921 dopo di che si trasferì a Bari dove anche attualmente risiede.

Non vi può essere, dunque, dubbio alcuno che egli, dopo la guerra e in virtù del D.L. 22 Agosto 1915 esercitò pubblicamente e senza alcuna molestia la professione di dentista, cioè si trovò (in conformità alle leggi della epoca) in possesso di una regolare abilitazione.

9
Pubblicato il Testo Unico delle Leggi Sanitarie (emanato con Decreto 27 Luglio 1934, N. 1265)

le antiche abilitazioni sono tornate a rivivere in virtù della disposizione transitoria contenuta nell'art. 367 di quel Testo, e secondo la quale coloro che furono un tempo abilitati, ed esercitarono in modo pubblico e notorio, debbono ritenersi tuttora abilitati all'esercizio professionale.

Codesta Ecc.ma Commissione non ha certo bisogno che si ricordi che tale interpretazione dell'art. 367 del T.U. è stata fatta dalla Suprema Corte del Regno, nel caso di Luigi Benatti anch'egli, - come il sottoscritto - diplomato dall'Ecole Dentaire di Parigi.

Pertanto il sottoscritto ritiene che la sua istanza documentata possa inquadrarsi nel caso identico di Luigi Benatti e debba - per un elementare giustizia - venire risolta nel medesimo senso e con i medesimi criteri.



Il Sindacato Provinciale Fascista dei Medici di Bari, respinge la domanda del Tamburrino per due motivi:

- a) per invalidità del Diploma;
- b) per la sua non registrazione nel Regno.

Entrambi i motivi non hanno fondamento, e ne daremo qui la dimostrazione cominciando dal primo.

La delibera del Sindacato sembra non voglia contestare la validità del Diploma dell'Ecole Dentaire e non voglia asserire che gli studi che vi si fanno non danno certezza di serietà, oppure che essi sono incompleti e deficienti in guisa da conferire al Diploma stesso un valore intrinseco scarso o pressochè nullo. Il Sindacato si è indubbiamente ricordato di ciò che ha deciso il Consiglio di Stato con la sua sentenza 4 Ottobre 1929 anno VII, e cioè che l'esame del titolo deve essere circoscritto a quello formale senza scendere a quello del suo valore intrinseco.

Ma il Sindacato, pur non contestando la serietà degli studi dell'Ecole Dentaire, ha osservato trattarsi di una scuola libera e che perciò il diploma da essa rilasciato non può abilitare all'esercizio della professione neppure nel luogo dell'emissione del diploma. Da ciò - ragiona il Sindacato - discende

come conseguenza che trattasi di titolo non valido in Francia e quindi non apprezzabile in Italia, dove esso ha valore puramente scolastico e non valore di diploma professionale.

Confuteremo questa asserzione, ma intanto ci preme avvertire codesta Ecc.ma Commissione che essa asserzione non è affatto suffragata dalla decisione 28 Gennaio 1938 del Consiglio di Stato.

Nella sentenza citata c'è - come sempre - una parte riservata ai fatti e una parte riservata al diritto. Ora nel fatto il Consiglio di Stato (che non si è mai pronunciato sulla validità dei diplomi dell'Ecole Dentaire) ha riportato gli argomenti della difesa dell'Amministrazione e cioè ha riassunto la memoria di parte della Avvocatura dello Stato. Scrive, nel fatto, la sentenza: "Circa il valore del Diploma dell'Ecole Dentaire Francaise, l'Avvocatura si riporta ad una nota, esibita in atti, del Consolato Generale Italiano di Parigi, secondo cui detta scuola sarebbe privata, e i diplomi da essi rilasciati non avrebbero alcun valore nè accademico nè pratico, in quanto per esercitare l'odontoiatria in Francia è necessario il Diploma di Stato rilasciato dalla Facoltà di Medicina di Francia, il quale solo può conferire il diritto di esercizio nel territorio della

Repubblica e delle Colonie".

Evidentemente il Sindacato Medico di Bari è vittima di un equivoco. Avendo letto nella esposizione dei fatti questa nota del Consolato Italiano in Francia, riprodotta dall'Avvocatura in una memoria di causa ha creduto, per una deplorabile svista, che si trattasse di una decisione del Consiglio di Stato, mentre una decisione di questa questione non c'è mai stata, nè prima nè dopo la sentenza indicata.

Ed ora distrutto, questo equivoco che poteva dare apparenza di cosa giudicata ad una questione che non è mai stata pregiudicata, esaminiamo se è esatto affermare che il Diploma dell'Ecole Dentaire sia privo, o sia stato privo, di efficacia nel territorio Francese.

E di tutta evidenza - perchè è di palmare giustizia - che chi voglia indagare sulla validità del predetto diploma ad esercitare la professione in Francia, debba precisare i limiti di tempo entro i quali l'indagine deve essere fatta.

Il diploma del sottoscritto porta la data del Luglio 1910; l'asserzione dell'Avvocatura dello Stato come parte in causa davanti al Consiglio di Stato è del 1935. Fra il conseguimento del diploma e l'asserzione ch'esso non è valido nei territori del-

la Repubblica Francese e delle sue Colonie sono passati venticinque anni!

Il tempo in questa materia ha un valore decisivo. In Italia i diplomi di dentista erano validi prima della legge del 1912 che prescrive la laurea in medicina; sono ancora validi per coloro che li ebbero confermati dalla legge 22 Marzo 1923; oggi, invece, nuovi diplomi di data recente all'infuori della laurea non potrebbero essere ammessi.

Bisogna dunque domandarsi se nel Luglio 1910 i diplomi dell'Ecole Dentaire, consentivano di esercitare la professione in Francia; e domandarsi anche - per analogia a quanto è avvenuto in Italia - se essi avevano potenzialmente la capacità di diventare validi per una di quelle molte sanatorie e disposizioni transitorie di cui è piena la legislazione di tutti i paesi.

A questo quesito risponde la relazione al Parlamento, presentata nel nome del Ministro per l'Interno, il giorno 25 Aprile 1933, XI, per illustrare il disegno di legge per la sistemazione di alcune categorie di dentisti pratici.

In quella relazione, la cui autorità non può essere messa in dubbio, si legge (pag.4 seconda colonna):

"E' sembrato equo comprendere nel presente prov

vedimento anco costoro, fra i quali è opportuno rilevare sono alcuni, che, ove fossero rimasti all'Estero, avrebbero ottenuto la legalizzazione dei propri titoli ivi conseguiti. COME INFATTI E' AVVENUTO IN FRANCIA PER I DIPLOMI DELL'ECOLE DENTAIRE".

Dunque, se il sottoscritto fosse rimasto in Francia, il suo diploma dell'Ecole Dentaire avrebbe ottenuto la legalizzazione; ossia il predetto diploma portava in sè, nel 1910, la possibilità di un legale esercizio della professione. E ciò risolve favorevolmente al sottoscritto la questione sollevata dal Sindacato.

Ma ciò non è tutto. Non solo abbiamo dimostrato, con la autorità indiscutibile dello stesso Ministro dell'Interne, il valore potenziale del diploma in Francia, ma possiamo dimostrare che esso era, subito dopo il suo conseguimento avvenuto nel 1910, validissimo in molti altri paesi d'Europa. Da una indagine fatta risulta che, fino a poco tempo fa, esso era riconosciuto come documento valido per l'esercizio della odontoiatria nel Principato di Monaco, nella Grecia, nella Turchia, nel Belgio e in altri Stati Minori.

Concludendo il sottoscritto confida che codesta Ecc.ma Commissione, giudicando di una questione che

non è mai stata posta al Consiglio di Stato, vorrà accogliere la nostra tesi che ha già trovato autorevole suffragio nella relazione ministeriale di un disegno di legge.

IV°

Rimane da confutare il secondo motivo adotto dal Sindacato Medico di Bari, nella deliberazione contro cui si ricorre.

Il Sindacato afferma che il diploma del Tamburrino non risulta registrato a suo tempo a termini dell'art. 65 del Regolamento Generale Sanitario del 1901.

Ma contro questa eccezione sta il certificato dell'attuale Podestà di Castellaneta che è prodotto negli atti. Il Podestà, assunto informazioni da cittadini dell'epoca, può affermare che nel 1919 e nel 1920 il Tamburrino ha esercitato indisturbato la professione di dentista nel suo paese natale, dove si recò dalla Francia reduce dalla grande guerra; e il podestà certifica anche che "il Tamburrino ha allora esibito ai fini del Regolamento Generale Sanitario, il suo diploma conseguito in Francia".

Dunque il sottoscritto, per esercitare la sua professione, ha esibito in Castellaneta il suo diploma estero per la prescritta registrazione. E che

tale registrazione sia avvenuta è prova il fatto che egli ha esercitato indisturbato, ciò che non sarebbe avvenuto se il Tamburrino non fosse stato in piena regola con le disposizioni allora vigenti.

Che oggi; a quasi venti anni di distanza da quel tempo, si possa rintracciare a meno la registrazione del diploma e si possa rinvenire nei registri dell'epoca - probabilmente non facilmente reperibili - la prova certa dell'avvenuta registrazione, è un fatto che esula dai doveri del ricorrente. Il ricorrente può affermare, per dichiarazione podestarile, che egli ha esibito il diploma agli effetti del regolamento sanitario vigente, e ogni altro atto formale successivo all'esibizione esula dalla sua competenza e quindi dalla sua responsabilità.

Comunque il sottoscritto si riserva di presentare occorrendo altre testimonianze a suffragio del fatto certo e preciso che egli ha esercitato pubblicamente in Castellaneta, previa esibizione del suo diploma estero, ai fini dell'articolo 65 del Regolamento Generale Sanitario del 1901.

Confida pertanto che, superate le due eccezioni del Sindacato Medico di Bari, codesta Ecc.ma Commissione vorrà accogliere il presente ricorso.

Bari, 20 Giugno 1938/XVI.

Livorno

Camburino Paolo

Via Zara N.1 -Bari.

Parigi 22/6 1938

Eccellentissimo Avvocato.

L'ultimo giorno di permanenza a Bari ebbi la minuta che feci subito copiare in quattro copie, cioè: uno per il Sindacato medico di Bari, uno al Prefetto il terzo al Procuratore del Re e il quarto alla commissione centrale a Roma. Pregai di spedire senza ritardo ai vari uffici, cosa che avranno fatto.

In una mia corrispondenza le comunicai che un mio amico Sindaco nell'anno 1921 e nel successivo anno 1922 farebbe qualsiasi dichiarazione sempre che le dati potarino interessare. Lei ~~ha~~ mi sono informato sui benefici che ottennero

gli odontotecnici combattenti subito dopo la guerra. Gli Abruzzesi e Lorenesi ebbero i stessi benefici che gli Austriaci in Italia. I Francesi in possesso d'un titolo di scuola dentaria fecero per 2 anni dei corsi alla facoltà di medicina sezione odontoiatrica, presentandosi dopo ciò agli esami di abilitazione.

Mi dicono che tutto ciò fu pro forma sia per la frequenza che per gli esami furono larghi nei voti trattandosi di combattenti, moltissimi regolarono la loro situazione avvantaggiandosi sia ~~come~~ per gli anni di guerra, che per mutilazione riportata in guerra. Se sapro altre novità gliel comunico. Ho fiducia nella sua storia per fare appoggiare il mio reclamo per che ottengo soddisfazione.

A mio indirizzo a Parigi e
Hotel Nelson Rue Sophie
Germain (XIV)

Con osservanza la compiuto
min

Paolo Tamburino.

Paris le 22/6 28

Lehrli's Attorney

General suo desiderio de co

municato che usi dato d' oggi

22 giugno, e' stata eseguita

regolare notifica del ricorso

al Procurator del Re e al Prefet

to con rilascio d' copie 9

persone idonee a riceverle -

Perthesiano il quale usi

a Mesa dei documenti che
fara' venire, questa per

lettera

gradiremo anche conoscere
re l'indirizzo presso della

Commissioni cui' pubblica
gli atti

illius marito parte'

la sera del 19 corrente

che occupo subito per

far redigere la dichiarazione

me del vicario di Castellana
nei terreni suggeriti

distretto di Segrate

Verona Bambino



FUMEZ
LES CIGARETTES
CÉLÉSTIQUES

Exc. honor. Avvocato


Stano Bonomi

Piazza della Libertà #4

Italia Roma

J. Chamburino Hotel Merou

Hotel Lof... Germain XIV



Roma, 25 giugno '38

Gen. Liguori,

Le mando i due
menti già ordinati, e con
l'elenco già scritto.

Essa certa ha la terza copia
in bollo del ricorso notificato
già al Prefetto e al Procuratore
del Re. Questa terza copia - detta
originale - porta certamente in
calce la relazione di notifica.

Essere misca questo ~~riporto~~
originale del ricorso al fascicolo
di documenti che qui le archivio
faccia un fascicolo con una
copertina e mandi il tutto
in raccomandata con ricevuta
di ritorno alla Commissione
Centrale per le Professioni.

Lanuvie presso il Ministero
degli Interni Roma,

Ella riceverà la cartolina ^{con}
la risposta di ritorno. La ^{conservi}
vi come prova della ^{presentazione}
fiare in termini del ricorso.

Mandi presto, in modo che
giunga ~~in tempo~~ di non oltre
il 6 di luglio.

Per il certificato del Sindaco
di Castellana non si ^{prende}
più di attendere. Lo ^{manderemo}
dopo, a parte, con alcune
righe di illustrazione in modo
da renderlo più efficace.

Si assicuri di avere seguite
queste istruzioni
La copia del ricorso in carta libera

più espone mandata in
semplice raccomandata al ¹⁰ Sina-
cato Giudico di Bari, e' un
atto di cortesia che non e'
prescritto dalla legge.

Ammin. delle Poste e dei Teleggr.
Corrispondenze Raccomandate

Modello 22-1

Roma (N. 29)



Assegno L. *Bononi* N. **1491**

Mittente

Destinatario *Bambino*

Destinazione *Par*

Tassa L. *1.90* Espresso L. Firma

È vietato includere valori nelle raccomandate.
L'Amministrazione non ne risponde.

Parigi 27/6 1938

Leu. ^{re} Quvoeste.

Stamman ho ricevuto i vostri
documenti; ho fatto l'indice e
copertina; ho allegato il ricorso
originale, relatab, e l'ho spedito
raccomandato con R.R. alla Cam
migion Centrale — Appena mi
perverrà la ricevuta di ritorno
voro' cura trasmetterla alla
S. I. unitamente alla ricevuta

del ricorpo -

Da Castellana Grotte anche auto
ra ricevuta la dichiarazione stata
re -

Le dati sopra le eventuali
li novità

Distinto ufficio

Perosa Camburrino

CARTE POSTALE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

35c



MONNAIE DE PARIS

VOYEZ SON V. S. E.

SES M. E. N. I.

PARIS
28
16H4
JUN
38

Camburruo Paolo


Marce Bonomi

Piazza della Libertà 4

Roma

Thelie

A. Leconte, 38. r. Ste-Croix-de-la-Brannonne.



74. - PARIS. — Jardin des Tuileries Tuileries Garden

Bari - 2. luglio 1938

Eszellenza

Secondo le sue istruzioni ho
spedito il ricorso alla Commissione
Centrale a Roma. Ma un
buono ufficio di fare una
raccomandata con ricevuta di
ritorno il mio incaricato ha
fatto una semplice raccomandata.
Conseguentemente non potrei
farle avere la cartolina con ef-
fetti un'inchiesta e sono molto
preoccupata. Tutto soltanto farei
perkins la ricevuta della
raccomandata semplice che
le potrà servire.

Habbi la cortesia di darmi
ulteriori intelligenze e chiarimenti
al riguardo, così che io sappia
cosa fare e mi riassicuri per
la mia preoccupazione.

In attesa di una tua
prompta risposta la
saluto distintamente

Perera Panaburruno

Bari li 17/7 978

Leut. ^{no} Avvocato

Sono già rientrato in sede - Contengo
peramente vi spedisco copie del ricorso
so, fatto erroneamente in bollo, la ricevuta
della raccomandata, che non fu fatto
con ricevuta di ritorno per errore dello
vicario, nonché due dichiarazioni
dell'ex sindaco e di un impiegato del
Comune di Castellana -

CARTOLINA POSTALE
• CON RISPOSTA PAGATA •



Spedivamo che tutto vada bene
sono e sare' in attesa di
vostro mutajo -
distinto affyem
Dato Camburano

a. I. &

L. av. Franco

Bononi

Piazza Libertà #4

Genova

Bari li 19/7 978

gentile Avvocato

In data odierna ho inviato
alla Commissione Centrale la
nuova domanda ed i due note
documenti - Conservo la ricevuta
della raccomandata e conservo
la ricevuta di ritorno -

Aligo alla presente voglia
bancario di CR 4/4 di L. 1000
a lei grato -

fundo nella sua notevole opera
e distrettualmente eseguita

Camburrino Paolo

Roma, 24 luglio 38

Egregio Camberrino,

Ho ricercata la
sua banca mandata con
l'assegno bancario per
l'importo di lire mille
a me girato.

La ringrazio della sua
cortese premura.

Continuo a sorvegliare
i lavori della Commissione
la quale non ha ancora
affrontato in pieno la que-
stione. So per altro che
vi è molto rumore ~~per~~
e i diplomati unitero per

per
mentre & quelli dell' Esse
Dentare non vi è

alcuna seria opposizione.

Con i migliori saluti.

2

Bari li 4/2 1929

Leontilipino Avvocato

Riscontro la vostra del 4 gennaio
io usi per informarmi che, giusta
vostro stesso consiglio mi son rivolto
to all'On. ^{le} Bono, Presidente di questo
Acquedotto Pugliese, il quale ha calda-
mente interpellato il Direttore fucera
e di Sanità - Con lettera 14 gennaio
io scorso ha risposto che la mia pratica
ca e tuttora in corso di istruttoria -
Dato che stiamo ancora allo stato

iniziale non patreste, giacchè state
 sul posto e godete di larghe aderenze,
 cercate ancora di far raccomandare
 la mia pratica, che ritengo più degna
 di considerazioni e benedizione perfetta
 della mutilazione —

Comunque gradirei leggervi ed anche
 d'essere consigliate sulle successive parti,
 che da voi pure, perchè non posso assister
 vi, stando qui ove altri, meno prati-
 ci ed inferiori a me esercitano libera-
 mente —

Una lettera di giorno fa ebbi un vi-

3
La degli Agenti di Rientro, interpellati dalla
Locale Prefettura, non nulla fecero perché
non potettero scoprirmi - Ho qui delle aned-
doti attraverso le quali potrei sempre riparare ed
inconvenienti del genere, ma, comprendete,
è uno stato generale di nervosismo ed inferiorità
morale da cui vorrei uscire -

Sono quindi a pregarsi di spiegare tutto il vostro
valido interessamento allo scopo di venire a capo
dei miei dinanzi, sicuro che saprò apprezzare
e considerare la vostra opera

In attesa gradite i scusi della
mia signora

Camburino Paolo

12/11/2012
Camburino Paolo

Ecc.^{ma} Commissione Centrale
per le Professioni Sanitarie
presso il Ministero degli Interni,

Con ricorso in data
spedito il 26 successivo,
20 giugno 1938 XVI, il sottoscritto
ha impugnato davanti a cotesta
Ecc.^{ma} Commissione la deliberazione
del Sindacato Medico di Bari
contraria alla sua iscrizione
nell'albo aggiornato dei dentisti
abilitati ad esercitare la
professione.

In quel ricorso, a confutazione
dell'asserzione del Sindacato:
- non essere il diploma del
Camburino registrato in Castellana
il sottoscritto ha esibito
certificato del Podestà di

Castellana, ~~riservandosi~~
di presentare al ~~corrente~~
nuove testimonianze a suffragio
del fatto certo e preciso
che egli ha esercitata la
professione nel suo paese
natale, previa esibizione
del suo diploma estero ai
fini dell'art. 65 del Regola-
mento Generale Sanitario
del 1901.

Oggi, sciogliendo quella riserva,
il sottoscritto invia i due
allegati documenti provvenienti:
l'uno dall'antico Sindaco di
Castellana Lerario Paolo, l'altro
dall'impiegato comunale
Lojorese Francesco.

di Castellana

Dall'
~~Alto~~ ~~nuovo~~ dall'altro docu-
mento risulta chiarissimo
che il sottoscritto Camburino
esibì per la registrazione
nel Comune di Castellana
il suo diploma estero, e
che in seguito esercitò
indisturbato appunto perché
pienamente in regola con
le disposizioni legislative
del tempo.

Questa Commissione vorrà
certo fermare la sua
attenzione ^{soprattutto} sulla di chiarazione
dell'antico Sindaco Ferrario
Paolo, che trovò il sottoscritto
esercitante l'odontoiatria nel
Comune di Castellana e che
può oggi affermare che « tale

esercizio professionale si
svolgeva indisturbato, perché
mi consta, per averne fatta
constatazione personale, che
il Certificato aveva già
esibito al Comune, per ottempe-
rare alle disposizioni del Re-
goleto Generale Sanitario, il
suo diploma consegnato in
Francia, dov'è era tornato
in causa di guerra

Il sottoscritto confida pertanto
che i due documenti, che oggi
invia a completamento del
suo ricorso, ~~potranno~~ ~~appropiati~~
potranno ~~persuadere~~
della regolarità della sua
posizione.

Devi; ... luglio ...

Roma, 16 luglio 58

Egregio sig. Camburino,

Ho ricevuto il suo incanto e successivamente la sua cartolina.

Trattengo qui la copia del ricorso e la ricevuta postale della sua spedizione a S. Marino il 26 giugno.

Le rimando ^{in plico raccomandato a parte} due documenti del Sindaco e dell'Impiegato comunale di Castellana.

Ella trascriva su carta da bollo di £ 6 la breve esposizione che le mando in bozza. ~~Di~~ Per firmarla data, e insieme di due documenti che le restituisce.

ha emanata e con ricevuta di ritorno,

la mandata a Roma, e cioè
alla Commissione Centrale
per le Professioni Ferritarie
presso il Ministero degli
Interni.

Noi credo che occorra
~~la~~ ^{la} notificare al Prefetto
e al Procuratore del Re
di tale agguirata al ^{riverso} ~~riverso~~ ^{di} ~~di~~
~~di~~ ~~atto~~ dell'esibizione di ^{Stattari}
nuovi documenti e la legge
nulla dice in questo caso.

Ad ogni modo tenga presso
di Lei una copia in carta
libera per eventuali ^{comuni}
interrogari.

Ora il mio compito è terminato.
Glia è davanti alla Commissione
^{annua}

la quale giurò ch'era il
suo ricorso. mi pare equo che ella

~~La Portante~~ ~~non~~ ~~mi~~ ~~invi~~
mi invi
un acconto di lire mille
per le mie prestazioni.

Io poi vigilerò presso
la Commissione per il
buon esito del suo ricorso,
il quale fortunatamente
non poggia sopra un
diploma monteno grivo,
che è ora il bersaglio
delle indagini della G. S. I. e
e delle violente ~~opposizioni~~
dei medici.

~~Condividi~~

con i migliori saluti.

Roma (N. 29)

Assegno L. N. **1983**

Mittente *Salvatore*

Destinatario *Campesano*

Destinazione *Bari*

Tassa L. Espresso L. Firma

È vietato includere valori nelle raccomandate.
L'Amministrazione non ne risponde.

Ricevuto dal Sig. *Parafelini*

Per il Sig. *Parafelini*

Via *Parafelini*

N. *178*

Marche autorizzate a	L. 0,10	L.
Spese di bollo	„ 0,20	„
Spese di posta per la risposta	„ 0,05	„
Recapito semplice	„ 1,50	„
Supplemento per recapito urgentissimo	„ 1,50	„
» per ricevuta di ritorno in uff.	„ 0,50	„
» per risposta	„ 1,00	„
» per ricev. di ritorno a domic.	„ 1,00	„
» per risposta a domicilio	„ 1,50	„
» per chiamata telefonica	„ 0,50	„
» per fuori zona di recapito gratuito, ogni Km.	„ 0,50	„
Eccedenza peso per ogni 20 grammi	„ 0,50	„
Assicurate sino a lire 200	„ 1,00	„
» per ogni 100 lire o frazioni e di 100 lire	„ 0,40	„
Fuori or. dopo le ore 21 aum. 50% sulle tariffe	„	„



TOTALE L.

L'impiegato

11
Sec. ^{ma} Commissione Centrale per
le Professioni Sanitarie
presso il Ministero degli Interni;

Al sottoscritto Paolo Lambertino
di Vito Pasquale venne notificata
il giorno 7 giugno 1938 (come fa
 fede il timbro postale a tergo della
 comunicazione del Sindacato che qui
 si allega) una deliberazione del
Sindacato Provinciale Fascista dei Medici
di Bari a firma prof. M. Armerio,
con la quale il predetto Sindacato
respinge la domanda del sottoscritto
per la sua iscrizione nell'albo
aggiunto dei dentisti abilitati
ad esercitare la ~~la~~ professione.

[Contro tale deliberazione il sotto-
scritto ricorre ~~il sottoscritto~~ ~~entro~~
il termine di trenta giorni ^{entro} della
notificazione ~~per~~ per i motivi che
qui si espongono a ~~confutazione~~ confutazione
della deliberazione stessa.

T

2

H. R. Decreto Legge 5 marzo 1935-XIII
 N. 184 (~~per~~ successivamente convertito
 in legge) dispone, ed nel suo art. 11,
 che il Direttorio del Sindacato che
 riceve la domanda di iscrizione
 nell'albo, debba deliberare nel
 termine di tre mesi dalla presen-
 tazione della domanda.

Poichè il sottoscritto Tamburriuo aveva
 presentato la sua domanda al Sinda-
 cato Medico di Bari il giorno 10 febbraio
 del corrente anno, questo doveva deli-
 berare entro il 10 maggio. Invece
 la delibera del Sindacato - notificata
 il 7 giugno - ~~non~~ è stata presa
 in data 2 giugno, opria abbondan-
 temente ~~per~~ oltre del termine prescritto
 dalla legge.

Per questo il sottoscritto contesta
 la validità di detta delibera
 di fare le più ampie riserve ~~per~~ al riguardo. Dopo
~~la sua~~ ~~presentazione~~ ~~che~~ ~~è~~ ~~stata~~ ~~presa~~ ~~in~~ ~~data~~ ~~2~~ ~~giugno~~
 di che fa osservare che di fronte ad una delibera irregolare

^{potrebbe legittimamente}
essere indotto a non tenere
se un sentimento di rispetto ^{conto} per
gli organi sindacali e per il collegio ^{per}
deliberante non lo inducesse ^{ad}
affrontare senz'altro il merito
delle obiezioni fatte alla sua
regolare obnascita.

II

Giova riassumere i dati di fatto della
istanza presentata al Sindacato
di Bari e che si allega al presente
ricorso.

Il Camburri, ~~nato~~ nato a Castel-
laneta (Taranto) nel 1885, si trasferì
a 18 anni a Parigi dove, dopo una
lunga e proficua pratica in appositi
gabinetti dentistici frequentò i
corsi dell'École Dentaire, conseguendo
nel 1910, cioè a 25 anni, il
diploma di abilitazione ^{rilasciato}
fogli dalla Scuola stessa, dopo
avervi superati i prescritti
esami.

La grande guerra, scoppiata
nell'estate del 1914. lo trovò soldato
nell'esercito francese, dove
venne gravemente ferito, ~~ferito~~
mato ~~per~~ e pensionato per le
ferite stesse, egli fu indotto a
tornare in patria per sottoporsi
alla prescritta visita medica, e
qui rimanere, senza più ~~altro~~
emigrare, desideroso di esercitare
in Italia, ~~la~~ e nella sua regione
natale, la professione che
aveva già iniziata con fortuna
in Francia.

Era allora in vigore il provvedi-
mento legislativo 29 agosto 1915 N. 1301
che consentiva ai sanitari diplomati
all'estero e rimpatriati a causa
e in conseguenza della guerra
di esercitare la professione alla
quale li abilitava il loro diploma.
Il sottoscritto provvede anzitutto

5
a ~~non~~ trarre profitto da quel
Decreto. Luogotenenziale. Egli fissò
la propria residenza in nel suo
paese natale, Castellana, ^{avvertendo}
~~ai fini~~ del Regolamento ^{Sanitario}
le autorità locali che egli; ai fini
allora in vigore, intendeva esercitare
in quel Comune la professione
cui l'abilitava il diploma della
École Dentaire; e tanto fu
posto regolare ^{quel} suo esercizio
professionale che egli poté eserci-
tarlo in maniera pubblica
e notoria negli anni 1919 e
1920 ^{e per parte del 1921,} dopo di che si trasferì
a Bari dove anche attualmente
risiede.

Non vi può essere, dunque, dubbio
almeno che egli, dopo la guerra e
in virtù del D. L. 22 agosto 1915
esercitò ~~con~~ ^{pubblicamente} ~~abilitazione~~ ^{pubblica}

senza alcuna molestia, la professione
di dentista, e ve si' trova fin
conformita' alle leggi dell'epoca
~~abilitati~~ in possesso di una
regolare abilitazione.

~~Per~~ Pubblicato il Testo Unico
delle leggi sanitarie (emanato con
decreto 27 luglio 1934 N. 1265) se
antiche abilitazioni sono tornate
a rivivere in virtu' della dispozi-
zione transitoria contenuta nel-
l'art. 567 di quel Testo, e secondo
la quale coloro che furono un
tempo abilitati; ed esercitarono
in modo pubblico e notorio, debbono
ritenersi tutt'ora abilitati al-
l'esercizio professionale.

Cotesta Ecc. Commissione non
ha certo bisogno che si ricordi
che tale interpretazione dell'
l'art. 567 del C. C. e' stata =

fatta dalla Suprema Corte del
Regno, nel caso di ~~Giuseppe~~
Benatti anch'egli - ^{Luigi} ~~curare~~
il sottoscritto - diplomato dalla
École Dentaire di Parigi;

Pertanto il sottoscritto ritiene
~~certo~~ ^{fermamente} che la sua istanza
documentata possa ingiudicarsi
nel caso identico di Luigi Benatti
e debba - per un elementare
giustizia - venire risolta nel
medesimo senso e con i medesimi
criteri.

Provinciale Fascista di

Il Sindacato Medico di Bari respinge
la domanda del Camburino per due
motivi:

a) per invalidità del ~~titolo~~ diploma;

b) per la sua non registrazione nel Regno.

~~La~~ ~~sufficiente~~ ~~il~~ ~~motivo~~ ~~non~~
ben fondamento, e ~~to~~ ne daremo qui

la dimostrazione, ~~si~~ cominciando
dal primo.

La delibera del Sindacato ~~non~~ ^{sembra}
~~non voglia~~ ^{non voglia} contestare la validità del
Diploma dell' École Dentaire asserendo
che gli studi che vi si fanno non
danno certezza di serietà; ^{che essi} appaiono
incompleti e deficienti in guisa da
conferire al diploma stesso un valore
intrinseco scarso ~~o~~ ^o ~~presoché~~ ^{che essi} nullo. Il
Sindacato si è ~~quasi~~ ^{indubbiamente}
ricordato di ciò che ha deciso il
Consiglio di Stato ~~ne~~ con la sua
sentenza 4 ottobre 1929 anno VII, e
cioè che l'esame del titolo deve
essere circoscritto a quello formale
senza scendere a quello del suo
valore intrinseco.

Ma il Sindacato, pur non ~~contestando~~
~~contestando~~ la serietà degli studi
dell' École Dentaire, ha osservato
trattarsi di una scuola libera e
che perciò il diploma da essa

Il ~~scritto~~ rilasciato non può
abilitare all'esercizio della profes-
sione ^{neppure} nel luogo dell'emissione
del diploma. Da ciò - ragiona
il Sindacato - discende come
conseguenza che trattasi di ^{titolo}
non valido in Francia e quindi
non apprezzabile in Italia, dove
ha valore puramente scolastico
e non valore di diploma profes-
sionale.

Concederemo questa asserzione,
ma intanto ci preme avvertire
contesta l'assunzione ^{assunzione} Commissione che
essa non è affatto suppragata
dalla ~~una~~ decisione 28 gennaio 1938
del Consiglio di Stato.

Nella sentenza è ^{come sempre}
una parte di fatto e una parte
^{riservata ai} riservata al diritto. Ora nel fatto
il Consiglio di Stato (che non

si è mai pronunciata sulla validità
 dei diplomi dell'École Dentaire)
~~deve~~ riportata gli argomenti
 della difesa dell'Amministrazione
 e cioè ha riportato la memoria
 di parte dell'Avvocatura dello
 Stato. Scrive, nel fatto, la sentenza:

« circa il valore del diploma
 « dell'École Dentaire Française

« l'Avvocatura si riporta ad una
 « nota esibita in atto del Console
 « Generale Italiano di Parigi, ^{avendo}
 « cui detta scuola sarebbe ^{pre-}
 « stata, e i diplomi da essa ^{ritol-}
 « sciati non avrebbero alcun
 « valore né accademico né ^{pru-}
 « tico, in quanto per esercitare
 « l'odontoiatria in Francia è ^{necessario}
 « il diploma di Stato, rilasciato

« della facoltà di medicina di Francia
« il quale solo può conferire il
« diritto di esercizio nel territorio
« della Repubblica e delle Colonie »
Evidentemente il Sindacato Medico
di Bari è vittima di un equivoco.
Avendo letto nella esposizione
dei fatti questa nota del Consolato
Italiano in Francia, riprodotta
dall'Avvocatura in una memoria
di causa, ha creduto, per una
deplorabile svista, che si trattasse
di una decisione del Consiglio
di Stato, mentre una
decisione su questa questione
non s'è mai stata, né prima
né dopo ~~della~~ sentenza indicata.
Ed ora, distrutto questo equivoco
che poteva dare apparenza di

12
cosa giuridicata ad una questione
che non è mai stata
pregiudicata esaminiamo se
è esatto ^{affermando} che il diploma della
École Dentaire sia privo, o
sia stato privo, di efficacia
nel territorio francese.

È di tutta evidenza - perché
è di palmare giustizia - che
chi voglia indagare sulla
validità del ~~di~~ predetto diploma
ad esercitare la professione
in Francia, debba precisare
i limiti di tempo entro
i quali l'indagine deve
essere fatta.

SO A TERMINI DEL REGOLAMENTO GENERALE SANI-
TARIO ».

Se, dunque, occorre soltanto l'esame della validità forma-
le del documento prodotto, e se tale esame è già stato fatto al
momento della registrazione del diploma, non è più lecito —
secondo lo spirito e la lettera del giudicato del Consiglio di
Stato — indagare sul valore intrinseco del diploma, e cioè se
esso è veramente, come dice il Sindacato Medico milanese, un
semplice titolo accademico senza alcuna validità nel paese dove
fu rilasciato.

Il sottoscritto non intende però ripararsi sotto le grandi ali
di una sentenza della più alta Magistratura Amministrativa,
ma consente di discutere a fondo l'eccezione che si fa al suo
diploma.

Senonchè se si vuole indagare sulla validità del diploma
dell'*École Dentaire* ad esercitare la professione in Francia, oc-
corre precisare i limiti di tempo entro i quali l'indagine deve
esser fatta.

Il diploma del sottoscritto porta la data del ^{luglio} ~~marzo~~ 1910;
l'asserzione della Avvocatura di Stato, come parte in causa da-
vanti al Consiglio di Stato, è del 1935. Fra il conseguimento
del diploma e l'asserzione che esso non è valido nei territori
della Repubblica Francese e delle sue Colonie, sono passati
~~venticinque anni~~ *venticinque anni!*

Il tempo in questa materia ha un valore decisivo. In Ita-

lia i diplomi di dentista erano validi prima della legge del 1912 che prescrive la laurea in medicina; sono ancora validi per coloro che li ebbero confermati dalla legge 22 marzo 1923; oggi, invece, nuovi diplomi di data recente, all'infuori della laurea, non potrebbero essere ammessi.

Bisogna, dunque, domandarsi se nel ^{luglio} ~~marzo~~ 1910 i diplomi dell'*École Dentaire* consentivano di esercitare la professione in Francia; e domandarsi anche — per analogia a quanto è avvenuto in Italia — se essi avevano *potenzialmente la capacità di diventare validi* per una di quelle molte sanatorie e disposizioni transitorie di cui è piena la legislazione di tutti i paesi.

A questo quesito risponde la relazione al Parlamento, presentata nel nome del Ministro per l'Interno, il giorno 25 aprile 1933, XI, per illustrare il disegno di legge per la sistemazione di alcune categorie di dentisti pratici.

In quella relazione, la cui autorità non può essere messa in dubbio, si legge (pagina 4, seconda colonna):

« E' sembrato equo comprendere nel presente provvedimento anche costoro, fra i quali è opportuno rilevare sono alcuni che, ove fossero rimasti all'Estero, avrebbero ottenuto la legalizzazione dei propri titoli ivi conseguiti, COME INFATTI E' AVVENUTO IN FRANCIA PER I DIPLOMI DELL'ÉCOLE DENTAIRE ».

Dunque, se il sottoscritto fosse rimasto in Francia, il suo

15

diploma dell'École Dentaire avrebbe ottenuta la legalizzazione; ossia il predetto diploma portava in sè, nel 1910, la possibilità di un legale esercizio della professione. E ciò risolve favorevolmente al sottoscritto la questione sollevata dal Sindacato.

Ma ciò non è tutto. Non solo abbiamo dimostrato, con la autorità indiscutibile dello stesso Ministro dell'Interno, il valore potenziale del diploma in Francia, ma possiamo dimostrare che esso era, subito dopo il suo conseguimento avvenuto nel 1910, validissimo in molti altri paesi di Europa. Da un'indagine fatta risulta che, fino a poco tempo fa, esso era riconosciuto come documento valido per l'esercizio della odontoiatria nel Principato di Monaco, nella Grecia, nella Turchia, nel Belgio e in altri Stati minori. ~~E valga il vero: il sottoscritto poté esercitare liberamente la professione fino ai primi mesi del 1916 nel Principato di Monaco.~~

~~Qui si dimostra come nel famoso esempio classico il moto camminando. E' tanto vero che il diploma dell'École Dentaire non era un mero titolo accademico, ma abilitava alla professione in molti paesi di Europa, che il sottoscritto, come risulta dall'atto notorio e dalla sentenza del Pretore di Lodi, che sono qui allegati, ha esercitato la professione di dentista nel Principato di Monaco immediatamente prima del suo rimpatrio e del suo richiamo alle armi. Nel 1919 il sottoscritto non faceva, dunque, registrare un semplice titolo accademico.~~

Concludendo, il sottoscritto confida che cotesta Ecc.^{ma} Commissione, giudicando d'una questione che non è mai stata posta al Consiglio di Stato, vorrà accogliere la nostra tesi che ha ~~trova~~ già trovato autorevole suffragio nella relazione ministeriale di un disegno di legge.

IV

Resta da computare il secondo motivo adotto dal Sindacato Medico di Bari nella deliberazione ^{contro} cui si ricorre.

Il Sindacato afferma che il diploma del Camburini non risulta registrato a suo tempo a termini dell'art. 65 del Regolamento Generale Sanitario del 1901.

~~Ma contro questa ~~disposizione~~ ~~azione~~~~
~~giune~~ Ma contro questa ^{esecuzione} ~~azione~~ sta il Certificato dell'attuale Podestà di Castellana che è prodotto negli atti. Il Podestà, assunte informazioni da cittadini dell'epoca, può affermare che nel 1919 e nel 1920 il Camburini

ha esercitato indisturbato
la professione di dentista
nel suo paese natale, dove
si ^{reco} ~~reco~~ ^{duce} ~~duce~~ dalla grande
guerra; e ^{dalla Francia} ~~il~~ Podestà
certifica anche che il form
buonino ha allora esibito
di firmi del Regolamento
generale santorio, il suo
diploma conseguito in Francia.

Diunque il sottoscritto, per
esercitare la sua professione,
ha esibito in Castellana
il suo diploma estero per
la prescritta registrazione. ^{che}
tale registrazione sia ^{che}
avvenuta e prova il fatto
che egli ha esercitato
ciò che non sarebbe indisturbato

avvenuto se il Camburino
non fosse stato in piena
regola con le disposizioni
vigeranti.

Che oggi, ~~at~~ a quasi
venti anni di distanza
da quel tempo, si possa
riintracciare o meno la
registrazione del diploma, e
si possa rinvenire nei
registri dell'epoca - ~~prob~~ ^{probabil}
mente non facilmente
reperibili - la prova certa
del'avvenuta registrazione, è
~~ovvio~~ ^è un fatto che esula dai doveri
del ricorrente. Il ricorrente
non può affermare, per ~~testi~~
dichiarazione predestinata, che


egli ha esibito il diploma
~~per~~ agli effetti del regola-
mento sanitario vigente, e
ogni altro atto formale
successivo all'esibizione
esulta dalla sua competenza
e ~~dal~~ quindi dalla sua
responsabilità.

il sottoscritto si
Comunque ~~si~~ riserva di
presentare ~~anche~~ occorrendo
altre testimonianze ~~ed~~
a suffragio del fatto certo e
preciso che egli ha esercitato
pubblicamente in Castellana
previa esibizione del suo
diploma estero ai fini del
l'art. 65 del Regolamento
Generale Sanitario del 1901.

Confida pertanto, che ²⁰
superate le due eccezioni
del Giuramento Medico
di Ravn, contestata Ecc. in
Commissione vorta
a raggiungere il presente
biennio.

Amministrazione delle Poste e dei Telegr.
Corrispondenze Raccomandate
Modello 22-1

Roma
(Corrispondenze)



Assegno L. N. **3917**

Mittente

Destinatario


Destinazione

Tassa L. Espresso L. Firma

**È vietato includere valori nelle raccomandate.
L'Amministrazione non ne risponde.**

Amministrazione delle Poste e dei Telegr.
Corrispondenze Raccomandate
Modello 22-1

Roma
(Corrispondenze)



Assegno L. N. **3919**

Mittente

Destinatario

Destinazione

Tassa L. Espresso L. Firma

**È vietato includere valori nelle raccomandate.
L'Amministrazione non ne risponde.**

Paolo Tamburino

Via Tara H. 1 Bari

Pamacianni

Collegio = 7 dicembre 1927
8 dicembre " "

~~Seppia~~
Africano

CARTE POSTALE

REPUBLIQUE FRANÇAISE


35c



MONNAIE DE PARIS

ACHETEZ SONT VOTRE

SES MÉ



Camburru Paolo

Marco Bonomi

Piazza della Libertà 4

Roma

Italia

A. Leconte, 38, r. Ste-Croix-de-la-Bronnerie.



74. - PARIS. — Jardin des Tuileries Tuileries Garden

Roma,
gennaio 1940

Situazione giuridica del
dentista Paolo Camburino

Il sottoscritto Avv. Ivo Bonomi
Collare della S.S. Anunziata, dall'esame
degli atti e documenti presentati dal
sig. Camburino, è in grado di
affermare:

1° Il sig. Paolo Camburino ha esercitato
l'odontoiatria a Castellana
e poi a Bari in virtù di un
diploma conseguito nel 1910 presso
l'École Dentaire di Parigi. Egli

l'esercita con piena legittimità
avendo usufruito del Decreto Legge
22 agosto 1915 n. 1301 che consen-
tiva ai sanitari diplomati
all'Estero e rimpatriati ~~in~~ a
causa ed in conseguenza della

2 guerra di esercitare nel
Regno la professione alla
quali li abilitava il loro
diploma.

2° Successivamente, ~~si~~ e precisa-
mente nel 1923, si emanarono
nuove disposizioni ~~per~~ ~~le~~ ~~quali~~
~~che~~ coloro che avevano esercitato
in modo ~~nel~~ pubblico e notorio
in virtù del citato decreto-legge
del 1915, potevano essere
~~autorizzati~~ autorizzati a proseguire
il loro esercizio, che così ~~de~~
~~per~~ diventava definitivo.

Il Tamburino, ~~non~~ come
del resto molti altri dentisti
~~con~~ con diplomi Esteri non
profita tempestivamente di

quella disposizione e lascia
scadere il termine entro il
quale doveva essere proposta
la domanda.

3. Nel 1934 si emanò il Testo
Unico delle Leggi Sanitarie, e
nelle disposizioni transitorie
del quale si contiene l'art. 369
che suona così: « Sono autoriz-
zati all'esercizio della odontoiatria
quantunque non abilitati
all'esercizio della professione
di medico chirurgo, coloro
che siano stati legalmente
abilitati a tale esercizio in
virtù di disposizioni anteriori
al decreto-legge 16 ottobre 1924. »

Poiché non vi ha dubbio che
il Camburriero è stato legalmente

V
mente abilitato dalla disposizione
del 1915, e poi che ^{di} sta
fatto che, nel dopo guerra, ^{di} ha
pubblicamente esercitata la
professione, egli rientra nel
numero di coloro che sono
stati abilitati e che perciò
permangono abilitati.

4. Essendo sorto dubbio circa
l'interpretazione da darsi
al citato art. 367 C. C., un
collega del Cambrivino, il sig.
Luigi Bernatti, anch'egli ^{diplomato}
dal Code Dentaire, venne ^{perseguito}
penalmente per esercizio ^{della professione}
~~il Fructore e il Tribunale~~ ^{abusivo}
dai giudici del merito, il Bernatti
potè ottenere un inequivocabile

5
sentenza della Corte di Casazione,
Sezione Terza Penale, la quale stabilisce
~~che~~ questa massima:

« I dentisti che essendo muniti di
« diplomi esteri vennero provvisoria-
« mente abilitati all'esercizio profes-
« sionale, in forza del Decreto ^{Legge} 29
« agosto 1915, anche se non ottennero
« l'abilitazione definitiva ai sensi
« del decreto legge 29 marzo 1925
« devono considerarsi abilitati ad
« esercitare l'odontoiatria nel regno
« in forza dell'art. 567 delle disposizioni
« transitorie del testo unico delle
« leggi sanitarie. » (Sentenza della
Corte di Casazione del 10 novembre
1936. Pubblicata nelle maggiori
riviste giuridiche del Regno).
In conformità ~~di questa~~ alla giurisdizione
creata da questa sentenza della Suprema
Corte, tutti i dentisti con diplomi esteri
e denunciati per esercizio abusivo della
professione, vennero a Torino, a Milano
a Genova e in altri luoghi, assolti perché

il fatto è stato riconosciuto lecito
e non punibile.
però

5. In sede amministrativa la
massima stabilita dalla Suprema
Corte non è stata accolta dalla
Commissione Centrale per le Profes-
sioni Sanitarie, ma molti dentisti
nelle identiche condizioni del Cam-
brino, hanno fatto ricorso, così
come è ~~essenziale~~ prescritto dalla legge, alle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione,
la quale saranno ^{chiaramente} ^{prossimamente} pronunciate
sulla questione.

Nell'attesa, ~~il Tribunale di Cambrino~~
l'autorità giudiziaria non
può - ove il Cambrino vi fosse
denunciato per esercizio abusivo della
professione - che assolverlo con formula
piena avendo ^{la massima suriprodotta della} Corte di Cassazione
stabilito che l'abilitazione all'esercizio
gli deriva dalle disposizioni legislative
del 22 agosto 1915.

W

150

Sant'Onofrio 10/1 1940

Pregiatissimo Avvocato,

Presterete sbalordito quando appren-
derete quanto mi capita.

Una ingiusta decisione della Com-
missione Provinciale di Bari m'ha in-
flitto cinque anni di confine per
preteso esercizio abusivo dell'odonto-
iatria e per pretesa attività anti-
triottica, non mi fu concesso fornire
nonostante la mia formale richiesta
le prove dell'infondatezza delle ac-
cuse e della loro origine impura.

Attualmente mi trovo confinato
in Sant'Onofrio provincia di Catanzaro,
potete immaginare il mio stato
d'animo lontano dalla mia famiglia

e in condizioni di non poterla ammettere
perché dove mi trovo non offre nes-
suna possibilità di lavoro.

In questi giorni ho visto il medico
~~Antonio~~ Garitani e a lui ho rac-
contato qual è la mia posizione pro-
fessionale. Li ho mostrato il mio
titolo dell'ecole dentaire e li ho chiesto
se potero esercitare la mia professione
liberamente. ~~Ma~~ il Garitani non
mi ostacolerebbe però teme che i den-
tisti di Uibo Valentia città che dista
4 chilometri da Sant'Onofrio possono
reclamare, e lui si troverebbe in con-
dizione di dovere agire, ~~ma~~ non con-

la legge che contempla il mio caso e
desidera leggerla, contemporaneamente
ne fara' noto al medico Provinciale di
Castanzaro.

Egregio Avvocato, le poche volte che ho
avuto occasione di venire nel vostro
studio avete potuto rendervi conto
chi sono e se merito tutto il vostro
appoggio, cercate se sara' possibile
di spingere la mia pratica che pre-
sentai al Ministero, e se conoscete
persone influenti che possono por-
tare a conoscenza del Duce la mia
fede patriottica e il mio diritto
professionale perche' mi sia restata
la liberta', e di ritornare presso
la mia cara famiglia dove due

piccoli figliuoli attendono di riabbrac-
ciare il loro caro padre. Vi prego di
spedirmi una copia del testo unico che
contempla il mio caso per mostrarla
al Sanitario, in più consigliarmi una
forma di supplica al Duce in che modo
^{devo} sostenere la tesi: sono abusivo, o non
lo sono se la legge mi consente lo ^{stato}
nazionale. Il Presidente della Commissione
Provinciale mi ^{dixit} che l'arte abusiva era
la principale accusa, a suo tempo
ho fatto l'appello che si discutera a Roma
chi sa quanto. Attendo una vostra
risposta, del vostro onoreario sarete sod-
disfatto come per il passato e bisogna mi-
gere qualche ingranaggio me lo fate sa-
pere. Scrivetemi a questo indirizzo

Al Signore, Carmine Vincenzo
cantoniere - Piscopio - Catanzaro

Ricevete i miei devotissimi e distinti
saluti Paolo Tamburino di Bari

Le bisognerebbe fare una domanda
sia al Prefetto che all'ordine dei
medici di Catanzaro, se prego
dettarmi la forma